

D.G. Istruzione, formazione e lavoro

D.d.s. 13 aprile 2015 - n. 2863

Approvazione dell'avviso «Dote Impresa - Incentivi all'assunzione di persone con disabilità»

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
REIMPIEGO E INCLUSIONE LAVORATIVA

Visti:

- la legge 12 marzo 1999 n. 68 «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»;
- la legge regionale 4 agosto 2003 n. 13 «Promozione all'accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate»;
- la legge regionale del 28 settembre 2006 n. 22 «Il mercato del lavoro in Lombardia» e successive modifiche e integrazioni;
- il d.lgs. del 10 settembre 2003 n. 276 di attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30;
- Il regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- Il regolamento (UE) n. 1408 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;
- il programma operativo regionale della Lombardia Ob. 2 FSE 2007-2013 (Dec. C.5465 del 6 novembre 2007);

Visti i provvedimenti della Giunta regionale:

- la d.g.r. n. X/1106 del 20 dicembre 2013 che stabilisce le linee di indirizzo generali, per le annualità 2014-2016, a sostegno delle iniziative in favore dell'inserimento socio-lavorativo delle persone con disabilità, a valere sul Fondo regionale istituito con la l.r. 4 agosto 2003 n. 13;
- la d.g.r. n. X/3144 del 18 febbraio 2015 «Misure volte a promuovere l'occupazione in occasione dell'evento expo 2015» con la quale si approva, per l'anno 2015, un'iniziativa straordinaria che prevede l'erogazione di incentivi per le aziende che assumono persone disabili;

Atteso che la d.g.r. n. 3144/2015 sopra richiamata:

- prevede che siano destinatari dell'intervento gli iscritti alle liste del collocamento mirato e i giovani usciti dalle scuole in possesso della certificazione del grado di disabilità che rientri nell'ambito di tutela della legge 68/99;
- l'incentivo può essere riconosciuto a fronte di un'assunzione a tempo indeterminato o determinato per un periodo minimo di 3 mesi;
- estende la misura anche ai contratti sottoscritti nel 2014, a condizione che la loro vigenza sia accertata alla data del 31 agosto 2015;
- stabilisce i massimali per il riconoscimento dell'incentivo e rinvia al dispositivo dirigenziale la definizione dei tempi e delle modalità di erogazione dell'incentivo connessi alla verifica della durata dei rapporti di lavoro;
- stanziava le risorse per un ammontare di Euro 2.500.000,00 prioritariamente a valere sui residui della programmazione 2010-2013 del Fondo Regionale disabili ex. art. 7 l.r. 13/2003;

Considerato che, in attuazione della citata d.g.r. n. 1106/2013:

- in attesa dell'aggiornamento dei sistemi informativi, gran parte delle Province non ha ancora dato attuazione alla prevista Dote Impresa- Collocamento mirato;
- nei piani di attività 2015 in fase di predisposizione, è previsto che le Province diano attuazione alla Dote Impresa - Collocamento Mirato prioritariamente alla componente «servizi alle imprese» e agli «aiuti per l'adattamento al posto di lavoro»; Regione Lombardia si farà carico della componente «incentivi all'assunzione»;

Precisato che, tenuto conto delle citate previsioni e delle più ampie linee di indirizzo tracciate dalla d.g.r. n. 1106/2013, l'intervento economico:

- sarà diretto alle imprese private che assumono, o utilizzano in somministrazione, persone disabili in possesso dei requisiti previsti dalla legge n. 68/99 con contratto di lavoro subordinato, sia tempo pieno che tempo parziale;
- verrà riconosciuto previa verifica della permanenza del contratto a conclusione del rapporto di lavoro per i con-

tratti non superiori a sei mesi; in due soluzioni per i contratti superiori a 6 mesi (per il 50% dopo il sesto mese e per il 50% dopo 12 mesi);

- sarà determinato all'interno dei massimali specificati nell'avviso in relazione alla tipologia, durata del rapporto di lavoro per cui si richiede l'incentivo e al grado di disabilità del lavoratore;
- per i contratti a tempo parziale sarà parametrato in relazione alle ore di lavoro previsto rispettando il principio di proporzionalità rispetto al grado di disabilità del lavoratore;
- non dovrà superare il costo salariale previsto per il contratto per il quale si chiede l'incentivo dichiarato dall'impresa richiedente e quello annuale per i contratti a tempo indeterminato;
- non potrà essere cumulato con altri incentivi assunzionali erogati a valere sul fondo ex l.r. 13/2003; sarà invece cumulabile con altri aiuti previsti dalle Province e dalla Città Metropolitana nell'ambito della Dote Disabilità - Collocamento Mirato di cui alla d.g.r. n. 1106/2013, che rivestono natura di servizi alle imprese e di contributo per l'adattamento al posto di lavoro;

Precisato inoltre che:

- l'incentivo economico sarà erogato in regime di «de minimis» - Regolamenti (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 e n. 1408 del 18 dicembre 2013 (per il settore agricolo), relativi all'applicazione degli art. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti in «de minimis» con particolare riferimento agli articoli 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (Controllo);
- non saranno concessi aiuti alle imprese oggetto di procedure concorsuali per insolvenza o che non soddisfano le condizioni previste dal diritto nazionale;
- per le aziende del settore di produzione primaria di prodotti agricoli, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1408/2013, il valore dell'incentivo non potrà superare il massimale di Euro 15.000;
- gli incentivi di cui al presente Avviso sono coerenti con le finalità dell'Asse III Inclusion sociale, Obiettivo specifico G), Categoria di spesa 71 del POR FSE 2007-2013. Qualora, a seguito dell'accertamento delle economie maturate e maturande su altre iniziative in corso, dovessero rendersi disponibili risorse finanziarie a valere sulla programmazione FSE 2007-2013, la copertura finanziaria del presente Avviso potrà essere assicurata anche con tali risorse, previa comunicazione, ai soggetti destinatari, della nuova fonte di finanziamento;

Atteso che gli aiuti previsti rivestono la finalità di incentivazione all'assunzione e di aiuto per le spese di funzionamento (costi salariali) connesse alle assunzioni stesse;

Ritenuto:

- di approvare l'avviso «Dote Impresa-Incentivi all'assunzione di persone con disabilità» allegato A) che specifica e illustra i requisiti e le modalità di accesso agli incentivi da parte delle imprese beneficiarie, nonché la relativa modulistica necessaria per l'attuazione delle fasi procedurali dell'avviso allegati 1), 2a), 2b), 3a), 3b), 4) e 5) parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
- di stabilire che le domande di incentivo potranno essere presentate a far data dalle ore 12,00 del 28 aprile 2015; il termine ultimo per la presentazione delle richieste di incentivo è fissato alle ore 17,00 del 1° febbraio 2016. Per le richieste riferite a contratti sottoscritti prima della pubblicazione dell'Avviso il termine ultimo per la presentazione della domanda è fissato alle ore 17,00 del 31 agosto 2015;
- di stabilire che l'incentivo è erogato nei termini previsti dall'Avviso previa verifica dell'effettiva permanenza del rapporto di lavoro, in due o più soluzioni in relazione alla durata del rapporto di lavoro;

Dato atto che le risorse disponibili per l'intervento ammontano a complessivi Euro 2.500.000,00 a valere sui residui contabilizzati a chiusura della programmazione 2010-2013 dei piani provinciali finanziati con il Fondo regionale disabili ex. art. 7 l.r. 13/2006;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti ai sensi di legge;

Atteso che il presente provvedimento viene trasmesso per conoscenza alla Direzione Generale Agricoltura per gli adempi-

Serie Ordinaria n. 17 - Lunedì 20 aprile 2015

menti successivi previsti dal regime di aiuto di cui al Regolamento UE 1408/2013;

Viste:

- la l.r. 34/1978 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;
- la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché provvedimenti organizzativi relativi alla X legislatura regionale;

Richiamati i provvedimenti con cui sono stati definiti gli assetti organizzativi di avvio della X legislatura e precisamente la d.g.r. del 29 aprile 2013, n. 87 «Il Provvedimento organizzativo 2013», con cui sono stati definiti gli assetti organizzativi della Giunta regionale con i relativi incarichi dirigenziali e il Decreto del Segretario Generale n. 7110 del 25 luglio 2013;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare l'avviso «Dote Impresa-Incentivi all'assunzione di persone con disabilità» allegato A) che specifica e illustra i requisiti e le modalità di accesso agli incentivi da parte delle imprese beneficiarie, nonché la relativa modulistica necessaria per l'attuazione delle fasi procedurali dell'avviso allegati 1), 2a), 2b), 3a), 3b), 4) e 5) parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

2. di stabilire che le domande di incentivo potranno essere presentate a far data dalle ore 12,00 del 28 aprile 2015; il termine ultimo per la presentazione delle richieste di incentivo è fissato alle ore 17,00 del 1° febbraio 2016. Per le richieste riferite a contratti sottoscritti prima della pubblicazione dell'Avviso il termine ultimo per la presentazione della domanda è fissato alle ore 17,00 del 31 agosto 2015;

3. di stabilire che l'incentivo è erogato nei termini previsti dall'Avviso previa verifica dell'effettiva permanenza del rapporto di lavoro, in due o più soluzioni in relazione alla durata del rapporto di lavoro;

4. di disporre che le risorse disponibili per l'intervento ammontano a complessive euro 2.500.000,00 a valere sul capitolo di bilancio 15.01.104.8427 del bilancio corrente;

5. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

6. di trasmettere per conoscenza il presente provvedimento alla Direzione Generale Agricoltura per gli adempimenti successivi previsti dal regime di aiuto di cui al regolamento UE 1408/2013;

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet www.lavoro.regione.lombardia.it.

Il dirigente
Paola Angela Antonicelli

ALLEGATO A

NOTE IMPRESA - INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE DI PERSONE CON DISABILITÀ**1. OBIETTIVI E PRINCIPI DELL'INTERVENTO**

Regione Lombardia intende promuovere l'inserimento e il reinserimento occupazionale delle persone con disabilità allo scopo di ridurre i rischi di emarginazione, esclusione sociale e precariato, mediante una specifica misura di aiuto all'occupazione.

Intende altresì favorire la partecipazione delle persone con disabilità al processo produttivo di beni e servizi generato dall'evento EXPO, mettendo a disposizione delle imprese un sistema di incentivi in favore della domanda di lavoro anche per periodi brevi.

Il presente Avviso si ispira ai principi della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (legge 3 marzo 2009, n. 18) e alla Strategia europea sulla disabilità 2010-2020; **dà** attuazione agli obiettivi già delineati nel Piano d'Azione Regionale sulla disabilità (approvato con D.g.r.n. IX/983 nel 15 dicembre 2010) che invitano ad *incentivare la formazione e l'occupazione delle persone con disabilità nelle diverse opportunità di lavoro connesse ad Expo 2015 anche tramite il coinvolgimento delle Province e degli operatori accreditati per i servizi al lavoro*. In particolare, il presente Avviso concorre all'attuazione degli indirizzi espressi della Giunta regionale nel corso della presente legislatura:

- D.g.r. n. X/1106 del 20 dicembre 2013 "Linee di indirizzo a sostegno delle iniziative in favore dell'inserimento socio-lavorativo delle persone con disabilità, a valere sul Fondo regionale istituito con la l.r. 4 agosto 2003 n.13 - annualità 2014-2016"
- D.g.r. n. X/3144 del 18 febbraio 2015 "Misure volte a promuovere l'occupazione in occasione dell'evento expo 2015".

Contribuisce inoltre a conseguire le finalità delle strategie europee di sviluppo contenute nei seguenti comunicazioni della Commissione Europea:

- "Europa 2020 Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva";
- "Un'agenda per nuove competenze e per l'occupazione: un contributo europeo verso la piena occupazione";
- "Strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011-14 in materia di Responsabilità Sociale delle Imprese".

L'Avviso afferma altresì il principio della pari opportunità di genere "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna" in ogni situazione e per ogni condizione, riducendo i rischi di precarietà, segregazione e marginalità, implementando rapporti sempre più consolidati con le imprese attraverso forme di sostegno all'assunzione di soggetti in condizione di svantaggio nel mercato del lavoro.

Le misure previste rivestono la specifica finalità di incentivazione all'assunzione e al consolidamento dei rapporti di lavoro, nonché di aiuto per le spese di funzionamento (costi salariali) connesse alle assunzioni stesse.

Gli incentivi di cui al presente Avviso sono coerenti con le finalità dell'Asse III Inclusionione sociale, Obiettivo specifico G), Categoria di spesa 71 del POR FSE 2007-2013. Qualora, a seguito dell'accertamento delle economie maturate e maturande su altre iniziative in corso, dovessero rendersi disponibili risorse finanziarie a valere sulla programmazione FSE 2007-2013, la copertura finanziaria del presente Avviso potrà essere assicurata anche con tali risorse, previa comunicazione, ai soggetti destinatari, della nuova fonte di finanziamento.

2. RISORSE FINANZIARIE

Le risorse disponibili per la realizzazione degli interventi di cui al presente Avviso, ammontano complessivamente a **Euro 2.500.000,00** a valere sul Fondo regionale disabili ex. art. 7. L.r.13/2003, capitolo di bilancio 15.01.104.8427 del bilancio corrente.

3. DESTINATARI

Sono destinatari degli interventi le persone con disabilità, di età compresa tra i 16 ed i 64 anni, residenti o domiciliati in Lombardia e in possesso del Verbale di invalidità civile rilasciato dagli enti competenti, che attesti i requisiti di cui all'art. 1 della legge 68/1999.

Accedono al presente Avviso:

- Persones con disabilità disoccupate o inoccupate iscritte negli elenchi del Collocamento Mirato Disabili della Lombardia alla data di sottoscrizione del rapporto di lavoro, con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% (per gli invalidi del lavoro superiore al 33%);
- Giovani dai 16 fino a 29 anni compiuti che abbiano conseguito un titolo di studio di qualunque ordine e grado da non oltre 12 mesi dalla sottoscrizione del rapporto di lavoro, con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%.

4. TIPOLOGIE DI RAPPORTO DI LAVORO

Sono ammesse all'incentivo:

- le assunzioni con contratto di lavoro di tipo subordinato a tempo indeterminato o determinato, avvenute successivamente alla data di pubblicazione del presente avviso;
- le assunzioni con contratto di lavoro di tipo subordinato a tempo indeterminato o determinato, avvenute antecedentemente alla data di pubblicazione del presente avviso e comunque successivamente al 01/01/2014 e che risulteranno attive presso lo stesso datore di lavoro alla data del 31/08/2015 (in tal caso il beneficio è riconosciuto a titolo di contributo per le spese di funzionamento connesse al rapporto di lavoro nel periodo successivo alla presentazione della domanda);
- le prestazioni lavorative in regime di somministrazione ai sensi degli artt. da 20 a 28 del D.Lgs n. 276/2003 e successive modifiche e integrazioni.

Non sono ammissibili le seguenti forme contrattuali:

- lavoro a progetto / collaborazione coordinata e continuativa
- lavoro occasionale
- lavoro accessorio
- lavoro o attività socialmente utile (Isu - asu)
- lavoro autonomo nello spettacolo
- contratto di agenzia
- associazione in partecipazione
- lavoro intermittente/a chiamata (job on call)

5. CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO

Regione Lombardia riconosce un incentivo economico "una tantum" a favore dell'impresa che assume, o utilizza in regime di somministrazione, una persona in possesso dei requisiti stabiliti al punto 3).

L'incentivo è erogato in regime di "de minimis" (vedi punto 8 del presente Avviso).

5.1 Valore dell'incentivo

L'incentivo è graduato in relazione alla percentuale di invalidità e alla tipologia/durata del contratto di lavoro o della missione in somministrazione, secondo i massimali indicati nella tabella seguente.

Percentuale di invalidità	Tempo indeterminato	Tempo determinato		
		3 mesi	Oltre 3 mesi e fino a 6 mesi	Oltre 6 mesi
33/67	12.000	2.500	4.500	9.500
68/79	15.000	3.000	6.000	11.000
80/100	16.000 *	4.000	7.000	12.000

(*) per le aziende del settore di produzione primaria di prodotti agricoli, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1408/2013, il valore dell'incentivo non può superare il massimale di €15.000;

Non sono ammessi contratti di lavoro o prestazioni lavorative in regime di somministrazione di durata inferiore a 3 mesi.

Ai fini della determinazione del valore dell'incentivo verrà considerata la durata del contratto, o del rapporto in somministrazione, prevista al momento della presentazione della richiesta di contributo all'assunzione. Non saranno tenute in considerazione eventuali proroghe di contratti a tempo determinato avvenute successivamente alla data di presentazione della richiesta di incentivo all'assunzione.

Nel caso di rapporti di lavoro a tempo parziale, l'incentivo economico viene riparametrato proporzionalmente sulla base delle ore previste dal contratto individuale di lavoro e dal CCNL di riferimento e maggiorato in misura pari al 50% del differenziale fra i valori del tempo pieno e quelli del tempo parziale.

Serie Ordinaria n. 17 - Lunedì 20 aprile 2015

In caso di dimissione, licenziamento o recesso per giusta causa (non addebitabile, quindi, al datore di lavoro), prima del termine del contratto (o del rapporto in somministrazione) o prima di 12 mesi dall'inizio del rapporto di lavoro nel caso di contratti a tempo indeterminato, l'aiuto concesso verrà riparametrato in proporzione al periodo in cui ha avuto svolgimento il contratto.

In caso di interruzione anticipata del rapporto di lavoro per causa addebitabile al datore di lavoro, l'impresa non avrà diritto alla liquidazione del contributo richiesto.

Al momento della presentazione della domanda, l'azienda richiedente è tenuta a dichiarare il costo salariale lordo/costo della somministrazione previsto per la durata complessiva del rapporto di lavoro per cui si chiede il contributo o il costo salariale annuo nel caso dei rapporti a tempo indeterminato; è tenuta altresì a dichiarare se l'incentivo richiesto supera il costo salariale lordo/costo della somministrazione previsto per la durata complessiva del rapporto di lavoro per cui si chiede il contributo, riferito ai primi dodici mesi nel caso di contratti a tempo indeterminato.

Se la richiesta di contributo riguarda i rapporti di lavoro a tempo determinato instauratisi antecedentemente alla data di pubblicazione del presente avviso alle condizioni specificate al punto 4, il valore del contributo non potrà superare il costo salariale lordo dichiarato dall'azienda relativo al periodo compreso tra la data di presentazione della domanda e la data di scadenza del rapporto di lavoro. In caso di rapporto di lavoro a tempo indeterminato il valore dell'incentivo non potrà superare il costo salariale lordo annuale. In ogni caso il valore dell'incentivo concesso non potrà superare il costo salariale lordo.

L'assegnazione del contributo avverrà con procedura "a sportello" e sarà subordinata al rispetto delle modalità di presentazione della domanda e alla verifica dei requisiti di ammissibilità previsti dal presente avviso e alla disponibilità delle risorse.

5.2 Servizi complementari e integrativi

L'incentivo non può essere cumulato con altri incentivi assunzionali erogati dalle Province a valere sul medesimo Fondo Regionale Disabili; è invece cumulabile con gli aiuti che hanno natura di servizi alle imprese, compreso l'adattamento al posto di lavoro, riconosciuti nell'ambito della "Dote Impresa - Collocamento mirato" previsti dalla dgr 1106/2013, nel rispetto dei limiti della normativa comunitaria applicata per ciascun tipo di aiuto.

6. LE IMPRESE BENEFICIARIE

Possono accedere agli incentivi economici di cui al paragrafo 5. le imprese private con sede legale e/o operativa nel territorio della Regione Lombardia.

Per impresa privata s'intende ogni entità che, indipendentemente dallo stato giuridico e dalle modalità di finanziamento, eserciti un'attività economica, ovvero qualunque attività consistente nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato a prescindere dallo scopo di lucro eventualmente perseguito.

Nel caso di prestazioni lavorative in regime di somministrazione, ai sensi degli artt. 20 e 28 del D lgs n. 276/2003 e successive modifiche e integrazioni, è beneficiaria del contributo l'impresa utilizzatrice.

Saranno riconosciuti i benefici di cui al presente avviso solo alle imprese uniche che operano nei settori economici ammissibili ai Regolamenti (UE) n. 1407/2013 (art. 1 Campo di applicazione) e 1408/2013 (art. 1 Campo di applicazione) per il settore di produzione primaria di prodotti agricoli, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti in "de minimis".

Sono invece esclusi dal presente Avviso:

- gli organismi di diritto pubblico, ovvero gli organismi in tutto o in parte finanziati o controllati dallo Stato o da altro Ente pubblico, aventi personalità giuridica e, seppur costituiti in forma privatistica, istituiti per soddisfare bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale;
- gli enti privati con personalità giuridica che non svolgono attività economica o di erogazione di servizi sul mercato
- gli enti privati senza personalità giuridica
- le imprese o enti privati costituiti all'estero non altrimenti classificabili che svolgono attività economica in Italia

Al momento della domanda di incentivo e fino all'avvenuta liquidazione del contributo, le imprese richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- essere in regola con l'applicazione del CCNL di riferimento;
- essere in regola con gli adempimenti contributivi INPS e INAIL e con le contribuzioni degli enti paritetici ove espressamente previsto dai contratti Collettivi Nazionali Interconfederali o di categoria;
- essere in regola con la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;

Nel caso di aziende soggette agli obblighi di cui alla legge n. 68/99 essere in regola con gli obblighi di assunzione cui all'art.3 della legge ovvero aver sottoscritto una convenzione ex. art. 11 legge 68/99 o una convenzione ex. art. 14 D.lgs. 276/2003.

Inoltre, al momento della domanda, gli stessi datori di lavoro, non devono avere in atto sospensioni dal lavoro ovvero non aver proceduto a riduzioni di personale o a licenziamenti collettivi negli ultimi 12 mesi, salvo che il rapporto di lavoro non venga attivato ai fini di acquisire professionalità diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette riduzioni o sospensioni.

Nel caso in cui emergano delle irregolarità nel possesso dei requisiti sopra indicati o in caso di mancata conformità della documentazione prodotta, l'incentivo richiesto non verrà riconosciuto. Qualora, a seguito di ulteriori controlli, risultasse che gli importi erogati sulla base di quanto dichiarato dall'impresa sono stati indebitamente riconosciuti o qualora risultasse che l'incentivo riconosciuto sia superiore al costo salariale/costo della somministrazione effettivamente sostenuto, Regione Lombardia procederà al recupero totale e parziale delle somme eventualmente già liquidate.

7. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DOMANDA DA PARTE DELL'IMPRESA

La domanda di incentivo all'assunzione di cui al presente Avviso deve essere presentata esclusivamente per mezzo del sistema informativo regionale SIAGE raggiungibile all'indirizzo www.siage.regione.lombardia.it.

Prima di presentare la domanda, la persona titolata ad operare per conto dell'impresa richiedente deve:

- registrarsi (fase di registrazione) al fine del rilascio delle credenziali di accesso al sistema informativo;
- provvedere all'inserimento delle informazioni relative all'impresa (fase di profilazione) sul predetto sito
- attendere la validazione prima di procedere alla presentazione della domanda. I tempi di validazione potranno richiedere, a seconda della modalità di registrazione e profilazione utilizzata, fino a 16 ore lavorative.

La verifica della correttezza e l'aggiornamento dei dati presenti sul profilo all'interno del sistema è a esclusiva cura e responsabilità del soggetto richiedente.

Le imprese richiedenti dovranno presentare domanda di incentivo economico all'assunzione (Allegato 1) allegando alla stessa la seguente documentazione:

- copia della lettera di assunzione sottoscritta con firma olografa dall'impresa e dal lavoratore (in caso di somministrazione copia del contratto di lavoro stipulato tra agenzia di somministrazione e lavoratore);
- copia del modello UNILAV di assunzione e relativo ID identificativo (in caso di somministrazione, copia del modello UNISOMM);
- copia del Verbale di invalidità civile rilasciato dagli enti competenti;
- copia del Certificato di iscrizione al Collocamento Mirato Disabili (solo se il lavoratore rientra nella tipologia di destinatario a) di cui al punto 3 del presente Avviso);
- autocertificazione sottoscritta dal lavoratore (allegato 3 sezione A) o dal tutore (allegato 3 sezione B)
- dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis», (allegato 2) compilata su carta intestata dell'azienda e firmata digitalmente dal Legale rappresentante (o soggetto autorizzato) dell'Impresa;

La "Domanda di incentivo economico all'assunzione" deve essere firmata digitalmente dal Legale rappresentante dell'impresa ovvero da persona provvista di regolare autorizzazione (vedi allegato 5 "Autorizzazione alla sottoscrizione della domanda di incentivo all'assunzione").

La suddetta autorizzazione deve essere:

- sottoscritta dal legale rappresentante con firma olografa;
- corredata da un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante sottoscrittore;
- conservata agli atti insieme a tutta la documentazione relativa alla domanda per eventuali verifiche e controlli.

Qualora il rapporto di lavoro instauratosi tra l'impresa e lavoratore si interrompesse prima della conclusione del contratto o del rapporto in somministrazione (o in caso di assunzione a tempo indeterminato, prima dei 12 mesi) l'azienda è tenuta a darne immediata comunicazione a Regione Lombardia, compilando il modulo di comunicazione di cessazione anticipata (allegato 4) presente nel sistema informativo.

La stessa azienda non può presentare più di una domanda di incentivo per lo stesso lavoratore.

E' prevista la possibilità di comunicare, secondo le modalità che verranno dettagliate nel Manuale di gestione, la trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto di lavoro già in essere per il quale sia stata presentata richiesta di incentivo oppure di comunicare la sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro a tempo indeterminato con lo stesso lavoratore. Nel caso in cui l'incentivo relativo al contratto a tempo determinato sia già stato riconosciuto, il contributo all'assunzione erogato successivamente sarà commisurato alla quota prevista per l'assunzione a tempo indeterminato decurtato dalla somma assegnata per il precedente rapporto di lavoro. Qualora l'incentivo relativo al contratto a tempo determinato non fosse stato ancora ammesso al finanziamento, verrà riconosciuto l'intero incentivo previsto per l'assunzione a tempo indeterminato.

8. NORMATIVA SUGLI AIUTI DI STATO

La normativa di riferimento per la concessione degli incentivi previsti dal presente Avviso è quella del Regime "de minimis" - Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18/12/2013, ad eccezione delle aziende del settore di produzione primaria di prodotti agricoli, per le quali si applica il Regolamento (UE) n. 1408/2013; ambedue i regolamenti sono relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" con particolare riferimento agli articoli 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo).

Ai sensi del presente avviso saranno finanziate solo le imprese uniche che operano nei settori economici ammissibili di cui all' art. 1 (Campo di applicazione) del Regolamento (UE) n. 1407/2013 e del Regolamento (UE) n. 1408/2013.

Per impresa unica si tiene conto della definizione di cui all' art. 2, comma 2 dei Regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013. Nel caso di fusioni, acquisizioni o scissioni si fa riferimento a quanto riportato nell' art. 3 comma 8 e comma 9 dei Regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013.

Serie Ordinaria n. 17 - Lunedì 20 aprile 2015

Si riportano di seguito gli articoli della normativa di riferimento.

A) Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18/12/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»

Il regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione dei seguenti aiuti:

lett. a) aiuti concessi a imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;

lett. b) aiuti concessi a imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;

lett. c) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:

- i) quando l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
- ii) quando l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

lett. d) aiuti ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;

lett. e) aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

L'impresa beneficiaria ultima di un aiuto "de minimis" non può, nell'arco di un periodo di tre esercizi finanziari (quello in corso più i due precedenti), ottenere più di 200.000,00 Euro (o limite diverso così come indicato dall'art. 3 comma 2 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 (in allegato al presente avviso)) di sovvenzioni pubbliche, incluso l'aiuto in oggetto, erogate a titolo di "de minimis".

Il periodo di tre anni da prendere in considerazione ai fini del regolamento deve essere valutato su base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto "de minimis", si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi nell'esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti.

Gli aiuti "de minimis" sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato il diritto di ricevere gli aiuti indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti de minimis all'impresa.

Nel caso in cui l'impresa superi il suddetto importo, il contributo non verrà erogato o verrà revocato interamente se già liquidato.

B) Regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo

Il regolamento (UE) 1408/2013 si applica in generale agli aiuti concessi alle imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, e non può essere comunque applicato nel caso in cui si tratti di:

- aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti commercializzati;
- aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, cioè aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

L'impresa beneficiaria di un aiuto "de minimis" non può, nell'arco di tre esercizi finanziari (quello in corso più i due precedenti), ottenere più di 15.000,00 Euro così come indicato all'art. 3 comma 2 e comma 3 del Regolamento (UE) n. 1408/2013 del 18/12/2013 (in allegato al presente avviso) di sovvenzioni pubbliche, incluso l'aiuto in oggetto, erogate a titolo di "de minimis".

Il periodo di tre anni da prendere in considerazione ai fini del regolamento deve essere valutato su base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto «de minimis», si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi nell'esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti.

L'importo totale degli aiuti de minimis ottenuto da una impresa, al fine di verificare il rispetto del tetto imposto dal massimale, si ottiene sommando tutti gli aiuti ottenuti da quella impresa, a qualsiasi titolo (per investimenti, attività di ricerca, promozione estero, ecc.) in regime "de minimis", nell'arco di tre esercizi finanziari (l'esercizio finanziario in cui l'aiuto è concesso più i due precedenti).

Se un'impresa è destinataria di aiuti ai sensi di più regolamenti "de minimis", a ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente. In ogni caso l'importo totale degli aiuti "de minimis" ottenuti nel triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa riferimento.

Nel caso in cui l'impresa superi il massimale, il contributo non verrà concesso o verrà revocato interamente se già liquidato.

Inoltre si rammenta che, se un'impresa opera in più settori rientranti nel campo di applicazione di regolamenti diversi, si devono distinguere le attività e/o i costi e dichiarare per quali di questi si richiede l'agevolazione in "de minimis".

Per tutto quanto non descritto nel presente avviso si rimanda ai testi integrali del Regolamento (UE) n. 1407/2013 e del Regolamento (UE) n. 1408/2013.

9. TEMPISTICA

La domanda di partecipazione al presente Avviso può essere presentata a partire dalle ore 12 del 28 aprile 2015 e comunque entro le ore 17 del 01 febbraio 2016.

Le richieste di contributo per i contratti sottoscritti precedentemente alla pubblicazione del presente avviso come previsto al punto 4, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 17 del 31 agosto 2015.

A seguito della presentazione della richiesta di incentivo, il sistema informativo darà comunicazione di avvenuta presentazione della domanda. La presentazione della domanda non costituisce assegnazione formale del contributo essendo quest'ultima subordinata alla verifica dei requisiti e della documentazione previsti dall'avviso.

10. MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO

L'incentivo è erogato previa verifica dell'effettivo svolgimento del contratto o rapporto in somministrazione mediante le comunicazioni obbligatorie a cui l'impresa è tenuta ai sensi dell'art. 4 bis del D.Lgs 181/2000 con le seguenti scansioni temporali:

- Per i contratti a tempo indeterminato, l'incentivo è riconosciuto in due soluzioni: il 50% nei termini dei 60 giorni, dopo sei mesi dall'avvio del contratto, contestualmente alla verifica di ammissibilità della domanda e il restante 50% nei termini dei 60 giorni, allo scadere dei 12 mesi dall'avvio del contratto (previa verifica della permanenza dello stesso);
- Per i rapporti di lavoro subordinati o rapporti in somministrazione) a tempo determinato, l'incentivo è riconosciuto:
 - per rapporti di lavoro di 3 mesi, in un'unica soluzione nei termini dei 60 giorni, alla scadenza del contratto contestualmente alla verifica di ammissibilità della domanda;
 - per rapporti di lavoro oltre i 3 mesi e fino a 6 mesi, in un'unica soluzione nei termini dei 60 giorni, alla scadenza del contratto e contestualmente alla verifica di ammissibilità della domanda;
 - per rapporti di lavoro oltre i 6 mesi, in due soluzioni: il 50% nei termini dei 60 giorni, dopo 6 mesi dall'avvio del contratto, contestualmente alla verifica dell'ammissibilità della domanda e il restante 50% nei termini dei 60 giorni, allo scadere dei 12 mesi dall'avvio del rapporto di lavoro (previa verifica dell'effettivo svolgimento dello stesso).
- Per i contratti sottoscritti precedentemente alla pubblicazione del presente avviso ed entro i termini e in presenza delle condizioni di cui al punto 4, la liquidazione dell'incentivo avverrà in un'unica soluzione nei termini dei 60 giorni, successivamente alla scadenza prevista per la presentazione delle domande.

11. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Tutta la documentazione inerente la domanda di incentivo all'assunzione (compresi cedolini, F24 e relative quietanze), dovrà essere conservata dall'impresa per la durata di 10 anni.

12. CONTROLLO E ISPEZIONE

Al fine di verificare il corretto utilizzo degli incentivi economici per l'assunzione, è facoltà di Regione Lombardia effettuare ispezioni e controlli a campione.

Qualora risultassero difformità rispetto al dichiarato, nel rispetto delle conseguenze di legge sulle dichiarazioni false, mendaci od omissive, Regione Lombardia potrà procedere alla revoca del finanziamento.

13. MODALITÀ DI RICHIESTA CHIARIMENTI E INFORMAZIONI

Per richiedere informazioni preliminari sull'Avviso è possibile rivolgersi a:

- call center numero verde 800.318.318
- Spazio Regione presenti nelle Sedi territoriali di Regione Lombardia (STER)
- i servizi del Collocamento Mirato Disabili delle Province lombarde

A seguito della presentazione della domanda di incentivo, tutte le comunicazioni e le richieste di chiarimento/approfondimento inerenti il presente Avviso verranno gestite attraverso "Cruscotto Lavoro".

"Cruscotto Lavoro" è una piattaforma collaborativa che permette di agevolare lo svolgimento quotidiano delle pratiche operative, di ottenere informazioni tempestive, di interagire in maniera semplificata e diretta con la Direzione Generale Istruzione Formazione e Lavoro. Le imprese, dopo la presentazione della richiesta di incentivo sul sistema informativo, riceveranno le credenziali di abilitazione all'utilizzo di "Cruscotto Lavoro" per poter accedere alle informazioni aggiornate ed inoltrare eventuali richieste di chiarimento/approfondimento.

Per problemi tecnici sul sistema informativo o dovuti al mancato recupero delle credenziali (nome utente e/o password) scrivere esclusivamente a:

assistenzaweb@regione.lombardia.it

oppure contattare il numero verde 800.131.151

Serie Ordinaria n. 17 - Lunedì 20 aprile 2015

14. INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2013 N. 196

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i dati acquisiti in esecuzione del presente Avviso sono utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale essi vengono comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Titolare del trattamento è la Giunta regionale, nella persona del suo legale rappresentante. Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/03 responsabile interno del trattamento per i dati personali è il Direttore Generale della DG Occupazione e Politiche del Lavoro. I dati forniti sono trattati esclusivamente per le finalità di cui al presente Avviso.

15. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Ai sensi dell'art. 4 della legge 241/90 e ss.mm.ii si informa che in relazione alle attività previste dal presente avviso, responsabile del procedimento è il dirigente della Struttura Reimpiego e Inclusione Lavorativa.

16. RIFERIMENTI NORMATIVI

- Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18/12/2013;
- Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;
- Comunicazione della Commissione COM (2010) 2020 del 3 marzo 2010 "Europa 2020 Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva".
- Comunicazione della Commissione COM (2010) 491 del 21 settembre 2010 "Strategia per la parità tra donne e uomini 2010-2015".
- Comunicazione della Commissione COM (2011) 681 del 25 ottobre 2011 "Strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011-14 in materia di Responsabilità Sociale delle Imprese".
- Comunicazione della Commissione COM (2010) 682 del 23 novembre 2011 "Un'agenda per nuove competenze e per l'occupazione: un contributo europeo verso la piena occupazione"
- Legge 12 marzo 1999 n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili"
- Legge regionale 4 agosto 2003 n. 13 "Promozione all'accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate"
- Legge regionale del 28 settembre 2006 n. 22 "Il mercato del lavoro in Lombardia" e successive modifiche e integrazioni;
- D.lgs del 10 settembre 2003 n. 276 di attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30.
- Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246";
- DGR del 20 dicembre 2013 n. X/1106 "Linee di indirizzo a sostegno delle iniziative in favore dell'inserimento socio-lavorativo delle persone con disabilità, a valere sul fondo regionale istituito con la l.r. 4 agosto 2003 n° 13 - annualità 2014-2016";
- D.D.U.O. del 22 dicembre 2014 n. 12552 "Approvazione del Manuale Unico di gestione e Controllo" in attuazione della DGR n. 1106/2013;

ALLEGATI TECNICI

- Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18/12/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»
- Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.



Regione Lombardia

NOTE IMPRESA – INCENTIVO ALL'ASSUNZIONE DI PERSONE CON DISABILITA' FONDO REGIONALE DISABILI ex. art. 7. L.r.13/2003

DOMANDA DI RICHIESTA DELL'INCENTIVO ECONOMICO ALL'ASSUNZIONE

D.G. Istruzione Formazione e Lavoro

**Piazza Città di Lombardia, 1
20124 Milano**

Id beneficiario:

Denominazione beneficiario:

Il sottoscritto/a nato/a a _____ il _____, residente a _____ Provincia _____ C.A.P. _____, in _____ n. _____, domicilio (se diverso dalla residenza) a _____ Provincia _____ C.A.P. _____, in _____ n. _____, in qualità di legale rappresentante o soggetto con potere di firma dell'impresa (denominazione e ragione sociale) _____ Codice fiscale/Partita IVA _____ con sede legale nel Comune di _____ Provincia _____ C.A.P. _____, in _____ n. _____, indirizzo mail da utilizzarsi per le comunicazioni ufficiali relative il presente Avviso _____,

Consapevole, in caso di dichiarazioni mendaci, della responsabilità penale ex art. 76 del DPR 445/2000, nonché della decadenza dal contributo concesso ex art. 75 DPR 445/2000 e successive modifiche e integrazioni

DICHIARA SOTTO LA SUA RESPONSABILITÀ

Che _____ (nome e cognome del lavoratore assunto) nato/a a _____ il _____, residente a _____ Provincia _____ C.A.P. _____, in _____ n. _____, domicilio (se diverso dalla residenza) a _____ Provincia _____ C.A.P. _____, in _____ n. _____, Tel. _____ Codice Fiscale _____, è stato/a assunto/a il __/__/____

con tipologia rapporto di lavoro:

- Subordinato
 prestazione lavorativa in regime di somministrazione

con un contratto di lavoro:

- tempo pieno;
 tempo parziale con un numero di ore settimanali pari a ___ su ___ ore previste dal CCNL di riferimento
 a tempo determinato di durata pari a
 o 3 mesi
 o oltre 3 mesi e fino a 6 mesi
 o oltre 6 mesi
 a tempo indeterminato

in caso di contratto a "tempo determinato":

che il costo salariale lordo/costo della somministrazione previsto riferito alla durata complessiva del rapporto di lavoro per il quale si chiede il contributo (nel caso di rapporti di contratti di lavoro di tipo subordinato avviati prima della pubblicazione dell'Avviso il costo salariale lordo da considerare è riferito al periodo compreso tra la data di presentazione della domanda e la data di scadenza del rapporto di lavoro per il quale si chiede il contributo):

- è superiore o uguale al valore dell'incentivo richiesto
 è inferiore al valore dell'incentivo richiesto (in questo caso indicare importo costo salariale lordo previsto complessivo riferito al contratto per il quale si chiede il contributo)

in caso di contratto a tempo "indeterminato":

che il costo salariale lordo annuo previsto riferito al rapporto di lavoro per il quale si chiede il contributo:

- è superiore o uguale al valore dell'incentivo richiesto
- è inferiore al valore dell'incentivo richiesto (in questo caso indicare importo costo salariale lordo annuo previsto riferito al contratto per il quale si chiede il contributo)

che la/il lavoratrice/lavoratore appartiene alla seguente categoria tra quelle previste dall'Avviso:

- Persone con disabilità di età compresa tra i 16 ed i 64 disoccupate o inoccupate iscritte negli elenchi del Collocamento Mirato Disabili in Regione Lombardia alla data di sottoscrizione del rapporto di lavoro, con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 % (per gli invalidi del lavoro superiore al 33%)
- Giovani dai 16 fino a 29 anni compiuti che abbiano conseguito un titolo di studio di qualunque ordine e grado da non oltre 12 mesi dalla sottoscrizione del rapporto di lavoro, con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 %.

DICHIARA INOLTRE

- di essere consapevole che su quanto dichiarato potranno essere effettuati controlli ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/00 e successive modifiche e integrazioni;
- di essere altresì consapevole delle conseguenze penali e amministrative di cui agli artt. 75 e 76 del citato DPR 445/00 e successive modifiche e integrazioni, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, ivi compresa la decadenza immediata dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, nonché l'inibizione dalla possibilità di presentare domande di partecipazione alla dote per 12 mesi dal momento della dichiarazione di decadenza dai benefici;
- di acconsentire all'eventuale utilizzazione dei dati forniti nella domanda per comunicazioni di Regione Lombardia in merito alle politiche regionali in tema di occupazione e lavoro;
- di dare il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità specificatamente indicate nell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- di non avere in atto sospensioni dal lavoro ovvero non aver proceduto a riduzioni di personale o a licenziamenti collettivi negli ultimi 12 mesi, salvo che il rapporto di lavoro non venga attivato ai fini di acquisire professionalità diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette riduzioni o sospensioni;
- di essere in regola con:
- l'applicazione del CCNL di riferimento;
 - gli adempimenti contributivi INPS e INAIL e con le contribuzioni degli enti paritetici ove espressamente previsto dai Contratti Collettivi Nazionali Interconfederali o di categoria;
 - la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- in relazione agli obblighi di cui alla legge n. 68/99:
- che l'impresa non è soggetta agli obblighi di cui alla legge n. 68/99
- che l'impresa è soggetta agli obblighi di cui alla legge n. 68/99 ed è in regola con gli obblighi di assunzione cui all'art.3 della legge ovvero di avere sottoscritto una convenzione ex art. 11 legge 68/99 o una convenzione ex art. 14 D.lgs. 276/2003;
- in relazione al regime di aiuto "de minimis":
- di richiedere il contributo in regime di aiuto "de minimis" ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18/12/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e di aver letto e sottoscritto la relativa dichiarazione sul regime di aiuto.
- di richiedere il contributo in regime di aiuto "de minimis" ai sensi del Regolamento (UE) n. 1408/2013 del 18/12/2013 (settore agricolo) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e di aver letto e sottoscritto la relativa dichiarazione sul regime di aiuto.
- di conoscere e di accettare le modalità e le regole stabilite da Regione Lombardia per partecipare al presente Avviso e di attenersi alla conservazione in originale della documentazione amministrativa-contabile per le eventuali verifiche ispettive;
- di impegnarsi a comunicare a Regione Lombardia qualsiasi variazione delle condizioni iniziali dichiarate al momento della presentazione della richiesta di incentivo (interruzione anticipata del rapporto di lavoro, variazione dei termini contrattuali, ecc.);

- di impegnarsi a dare comunicazione a Regione Lombardia nel caso in cui il costo salariale lordo/costo della somministrazione effettivo al termine del contratto di lavoro risulti inferiore all'incentivo richiesto o percepito;
- di aver preso atto che, nel caso in cui a seguito di controlli risultasse che gli importi erogati sono stati indebitamente riconosciuti, Regione Lombardia procederà al recupero totale e parziale delle somme eventualmente già liquidate.

CHIEDE

Il Contributo di € ____/____ (lettere/00) * a titolo di incentivo economico all'assunzione della/del Lavoratrice/lavoratore (cognome e nome) identificata/o con ID ,

()per le aziende del settore di produzione primaria di prodotti agricoli, ai sensi del Regolamento (UE) n.1408/2013, il valore dell'incentivo non può superare il massimale di €15.000;*

A supporto della presente domanda, allega:

- copia della lettera di assunzione sottoscritta con firma olografa dall'impresa e dal lavoratore (in caso di somministrazione copia del contratto di lavoro stipulato tra agenzia di somministrazione e lavoratore);
- copia del modello UNILAV di assunzione e relativo ID identificativo (in caso di somministrazione, copia del modello UNISOMM);
- copia del Verbale di invalidità civile rilasciato dagli enti competenti;
- copia del Certificato di iscrizione al Collocamento Mirato Disabili (solo se il lavoratore rientra nella tipologia di destinatario a) di cui al punto 3 del presente Avviso);
- autocertificazione sottoscritta dal lavoratore (allegato 3 a) o dal tutore (allegato 3 b)
- dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis»,(allegato 2) compilata su carta intestata dell'azienda e firmata digitalmente dal Legale rappresentante (o soggetto autorizzato) dell'Impresa;
- Nel caso di delega alla firma, regolare autorizzazione (Allegato 5) sottoscritta dal legale rappresentante con firma olografa e corredata da un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante sottoscrittore;

LUOGO e DATA**(FIRMA)**

Firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa

Le aziende sono tenute a conservare agli atti la documentazione amministrativo-contabili relativa al rapporto di lavoro per il quale è stato richiesto l'incentivo economico . La stessa dovrà essere messa a disposizione degli organismi di controllo che potranno effettuare verifiche in loco nel rispetto della normativa vigente in materia di controlli.

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
COORDINAMENTO TECNICO INTERREGIONALE AIUTI DI STATO

Modello base de minimis

Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis», ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

Il sottoscritto:

SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente				
Il Titolare / legale rappresentante dell'impresa	Nome e cognome	nata/o il	nel Comune di	Prov
	Comune di residenza	CAP	Via	n. Prov

In qualità di **titolare/legale rappresentante dell'impresa:**

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa				
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa	Forma giuridica		
Sede legale	Comune	CAP	Via	n. prov
Dati impresa	Codice fiscale	Partita IVA		

In relazione a quanto previsto dall'**Avviso Pubblico / Regolamento / bando**

Bando/Avviso	Titolo:	Estremi provvedimento di approvazione	Publicato in BUR
	Es: DGR n. ... del	n. del

Per la concessione di aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (UE) n. / della Commissione del, (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L / ... del

Nel rispetto di quanto previsto dai seguenti Regolamenti della Commissione:

- Regolamento n. 1407/2013 *de minimis* generale
- Regolamento n. 1408/2013 *de minimis* nel settore agricolo

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, **e della conseguente decadenza dai benefici concessi** sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*),

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
COORDINAMENTO TECNICO INTERREGIONALE AIUTI DI STATO

Modello base de minimis

DICHIARA

Sezione A – Natura dell'impresa

- Che l'impresa non è controllata né controlla, direttamente o indirettamente, altre imprese.
- Che l'impresa controlla, anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede legale in Italia, per ciascuna delle quali presenta la dichiarazione di cui all'allegato 2b:

(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario)

Anagrafica impresa controllata					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa			Forma giuridica	
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	prov
Dati impresa	Codice fiscale		Partita IVA		

- Che l'impresa è controllata, anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi sede legale o unità operativa in Italia, per ciascuna delle quali presenta la dichiarazione di cui all'allegato 2b:

(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario)

Anagrafica dell'impresa che esercita il controllo sulla richiedente					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa			Forma giuridica	
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	prov
Dati impresa	Codice fiscale		Partita IVA		

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
COORDINAMENTO TECNICO INTERREGIONALE AIUTI DI STATO

Modello base de minimis

Sezione B - Rispetto del massimale

- 1) Che l'esercizio finanziario (anno fiscale) dell'impresa rappresentata inizia il _____ e termina il _____;
- 2)
 - 2.1 - Che all'impresa rappresentata **NON E' STATO CONCESSO** nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti alcun aiuto «*de minimis*», tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni/acquisizioni o scissioni;
 - 2.2 - Che all'impresa rappresentata **SONO STATI CONCESSI** nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti i seguenti aiuti «*de minimis*», tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni/acquisizioni o scissioni¹:

(Aggiungere righe se necessario)

	Impresa cui è stato concesso il <i>de minimis</i>	Ente concedente	Riferimento normativo/amministrativo che prevede l'agevolazione	Provvedimento di concessione e data	Reg. UE <i>de minimis</i> ²	Importo dell'aiuto <i>de minimis</i>		Di cui imputabile all'attività di trasporto merci su strada per conto terzi
						Concesso	Effettivo ³	
1								
2								
3								
TOTALE								

AUTORIZZA

l'Amministrazione concedente al trattamento e all'elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell'articolo 38 del citato DPR n. 445/2000 allegando alla presente dichiarazione, copia fotostatica di un documento di identità.

Località e data

In fede

(Il titolare/legale rappresentante dell'impresa)

¹ In caso di acquisizioni di aziende o di rami di aziende o fusioni, in tabella va inserito anche il *de minimis* usufruito dall'impresa o ramo d'azienda oggetto di acquisizione o fusione. In caso di scissioni, indicare solo l'ammontare attribuito o assegnato all'impresa richiedente.

² Indicare il regolamento in base al quale è stato concesso l'aiuto "de minimis": Reg. UE n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); Reg. UE n. 1408/2013 (settore agricolo 2014-2020).

³ Indicare l'importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso, e/o l'importo attribuito o assegnato all'impresa richiedente in caso di scissione e/o l'importo attribuito o assegnato al ramo d'azienda ceduto.

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
COORDINAMENTO TECNICO INTERREGIONALE AIUTI DI STATO

Modello da compilarsi da parte dell'impresa
controllante o controllata

**Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis»,
ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445**
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

Il sottoscritto:

SEZIONE 1 – Anagrafica				
Il Titolare / legale rappresentante dell'impresa	Nome e cognome	nata/o il	nel Comune di	Prov
	Comune di residenza	CAP	Via	n. Prov

In qualità di titolare/legale rappresentante dell'impresa:

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa				
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa	Forma giuridica		
Sede legale	Comune	CAP	Via	n. prov
Dati impresa	Codice fiscale	Partita IVA		

CONTROLLATA o CONTROLLANTE dell'impresa richiedente (denominazione/ragione sociale, forma giuridica) in relazione a quanto previsto dall'**Avviso Pubblico / Regolamento/bando**

Bando/Avviso	Titolo:	Estremi provvedimento di approvazione	Pubblicato sul BUR
	Es: DGR n. ... del	n. del

Per la concessione di aiuti «de minimis» di cui al **Regolamento (UE) n. /** della Commissione del, (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L / ... del

Nel rispetto di quanto previsto dai seguenti Regolamenti della Commissione:

- Regolamento n. 1407/2013 *de minimis* generale
- Regolamento n. 1408/2013 *de minimis* agricoltura

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa),

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
COORDINAMENTO TECNICO INTERREGIONALE AIUTI DI STATO

*Modello da compilarsi da parte dell'impresa
controllante o controllata*

DICHIARA¹

- 1.1** - Che all'impresa rappresentata **NON E' STATO CONCESSO** nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti alcun aiuto «*de minimis*».
- 1.2** - Che all'impresa rappresentata **SONO STATI CONCESSI** nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti i seguenti aiuti «*de minimis*»:

(Aggiungere righe se necessario)

	Ente concedente	Riferimento normativo/amministrativo che prevede l'agevolazione	Provvedimento di concessione e data	Reg. UE <i>de minimis</i> ²	Importo dell'aiuto <i>de minimis</i>		Di cui imputabile all'attività di trasporto merci su strada per conto terzi
					Concesso	Effettivo ³	
1							
2							
3							
TOTALE							

Il sottoscritto, infine, tenuto conto di quanto dichiarato, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (*Codice in materia di protezione di dati personali*) e successive modifiche ed integrazioni:

AUTORIZZA

l'Amministrazione concedente al trattamento e all'elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell'articolo 38 del citato DPR n. 445/2000 allegando alla presente dichiarazione, copia fotostatica di un documento di identità.

Località e data

In fede

(Il titolare/legale rappresentante dell'impresa)

¹ Il triennio fiscale di riferimento da applicare è quello dell'impresa richiedente l'agevolazione.

² Indicare il regolamento in base al quale è stato concesso l'aiuto "de minimis": Reg. UE n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); Reg. UE n. 1408/2013 (settore agricolo 2014-2020).

³ Indicare l'importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso, e/o l'importo attribuito o assegnato all'impresa richiedente in caso di scissione.

Autocertificazione beneficiario (ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000)



NOTE IMPRESA – INCENTIVO ALL'ASSUNZIONE DI PERSONE CON DISABILITA'
FONDO REGIONALE DISABILI ex. art. 7. L.r.13/2003.

AUTOCERTIFICAZIONE
(ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000)

DG Istruzione Formazione e Lavoro
Piazza Città di Lombardia, 1
20124 Milano

Id beneficiario:
Nome e cognome beneficiario/a:

Il/La sottoscritto/a nato/a a _____ il _____, residente a _____ Provincia _____ C.A.P. _____, in _____ n. _____, domiciliato a _____ Provincia _____
C.A.P. _____, in _____ n. _____, Codice Fiscale _____

Consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero (art. 76 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i), nonché delle sanzioni previste dall'art. 6 della Legge n.136/2010 e s.m.i., in caso di omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi

DICHIARA SOTTO LA SUA RESPONSABILITÀ

- di essere iscritto/a negli elenchi del Collocamento Mirato Disabili della Provincia di
- di non essere iscritto/a negli elenchi del Collocamento Mirato Disabili
- di essere in possesso del Verbale di invalidità civile rilasciato dall'ente competente attestante il riconoscimento di una percentuale di invalidità rientrante nella seguente categoria:
 - 33 – 67
 - 68 – 79
 - 80 - 100
- di aver conseguito il titolo di studio di in data..... presso.....

LUOGO e DATA

(FIRMA)

Autocertificazione tutore (ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000)



Regione Lombardia

DOTE IMPRESA – INCENTIVO ALL'ASSUNZIONE DI PERSONE CON DISABILITA'
FONDO REGIONALE DISABILI ex. art. 7. L.r.13/2003.**AUTOCERTIFICAZIONE**
(ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000)DG Istruzione Formazione e Lavoro
Piazza Città di Lombardia, 1
20124 MilanoId beneficiario:
Nome e cognome beneficiario/a:

Il/La sottoscritto/a nato/a a _____ il _____, residente a _____ Provincia _____ C.A.P. _____, in _____ n. _____, domiciliato a _____ Provincia _____ C.A.P. _____, in _____ n. _____, Codice Fiscale _____

Consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero (art. 76 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.), nonché delle sanzioni previste dall'art. 6 della Legge n.136/2010 e s.m.i., in caso di omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi

DICHIARA IN QUALITA' DI TUTORE SOTTO LA SUA RESPONSABILITÀ che il/la beneficiario/a

Nome..... cognome nato/a il residente a _____ Provincia _____ C.A.P. _____, in _____ n. _____, domiciliato a _____ Provincia _____ C.A.P. _____, in _____ n. _____, Codice Fiscale _____

- è iscritto/a negli elenchi del Collocamento Mirato Disabili della Provincia di
- non è iscritto/a negli elenchi del Collocamento Mirato Disabili
- è in possesso del Verbale di invalidità civile rilasciato dall'ente competente attestante il riconoscimento di una percentuale di invalidità rientrante nella seguente categoria:
- 33 – 67
 - 68 – 79
 - 80 - 100
- ha conseguito il titolo di studio di in data..... presso.....

LUOGO e DATA

 (FIRMA DEL TUTORE)



Regione Lombardia

NOTE IMPRESA – INCENTIVO ALL’ASSUNZIONE DI PERSONE CON DISABILITA’
FONDO REGIONALE DISABILI ex. art. 7. L.r.13/2003

**DOMANDA DI LIQUIDAZIONE DELL’INCENTIVO ECONOMICO A SEGUITO DI CHIUSURA ANTICIPATA DEL
RAPPORTO DI LAVORO**

D.G. Istruzione Formazione e Lavoro
Piazza Città di Lombardia, 1
20124 Milano

Id beneficiario:
Denominazione beneficiario:

Il sottoscritto/a nato/a a _____ il _____, residente a _____ Provincia _____ C.A.P. _____, in _____ n. _____, domicilio (se diverso dalla residenza) a _____ Provincia _____ C.A.P. _____, in _____ n. _____, in qualità di legale rappresentante o soggetto con potere di firma dell’impresa (denominazione e ragione sociale) _____ Codice fiscale/Partita IVA _____ con sede legale nel Comune di _____ Provincia _____ C.A.P. _____, in _____ n. _____, tipologia impresa _____ (/micro/piccola/media/grande) indirizzo mail da utilizzarsi per le comunicazioni ufficiali relative il presente Avviso

DICHIARA

che in data ___/___/___ è stato chiuso il rapporto di lavoro instaurato con _____ (nome e cognome del lavoratore assunto) nato/a a _____ il _____, residente a _____ Provincia _____ C.A.P. _____, in _____ n. _____, domicilio (se diverso dalla residenza) a _____ Provincia _____ C.A.P. _____, in _____ n. _____, „ Tel. _____ Codice Fiscale _____, assunto/a il ___/___/___ per i seguenti motivi:

- Dimissioni volontarie
 Recesso per giusta causa
 Licenziamento per giusta causa

CHIEDE

La liquidazione dell’incentivo economico riferito al periodo di vigenza del contratto di lavoro dal _____ al _____ con _____ (nome e cognome del lavoratore assunto) nato/a a _____ il _____, residente a _____ Provincia _____ C.A.P. _____, in _____ n. _____, domicilio (se diverso dalla residenza) a _____ Provincia _____ C.A.P. _____, in _____ n. _____, „ Tel. _____ Codice Fiscale _____,

Consapevole, in caso di dichiarazioni mendaci, della responsabilità penale ex art. 76 del DPR 445/2000, nonché della decadenza dal contributo concesso ex art. 75 DPR 445/2000 e successive modifiche e integrazioni

DICHIARA

- che la presente domanda di liquidazione rispetta le condizioni definite nell’Avviso, di cui ho preso atto;
- che il costo salariale lordo sostenuto per il lavoratore dal ___/___/___ [data assunzione] al ___/___/___ [data chiusura anticipata contratto] è pari ad € _____;
- che l’Impresa è in possesso di schemi di calcolo e scritture contabili che attestano la veridicità di quanto riportato nella presente dichiarazione.

A supporto della presente domanda, allega la comunicazione di cessazione – modello UNILAV

LUOGO e DATA _____

(FIRMA)

Firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa

Le aziende sono tenute a conservare agli atti la documentazione amministrativo-contabili relativa al rapporto di lavoro per il quale è stato richiesto l’incentivo economico. La stessa dovrà essere messa a disposizione degli organismi di controllo che potranno effettuare verifiche in loco nel rispetto della normativa vigente in materia di controlli.



Regione Lombardia

NOTE IMPRESA – INCENTIVO ALL’ASSUNZIONE DI PERSONE CON DISABILITA’
FONDO REGIONALE DISABILI ex. art. 7. L.r.13/2003

AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA DI INCENTIVO ALL’ASSUNZIONE

DG Istruzione Formazione e Lavoro
Piazza Città di Lombardia, 1
20124 Milano

Id beneficiario:
Denominazione beneficiario:

Il sottoscritto/a nato/a a il , residente a Provincia C.A.P. , in n. , domicilio (se diverso dalla residenza) a Provincia C.A.P. , in n. , in qualità di legale rappresentante dell’impresa (denominazione e ragione sociale) Codice fiscale/Partita IVA con sede legale nel Comune di Provincia C.A.P. , in n. , indirizzo mail da utilizzarsi per le comunicazioni ufficiali relative all’Avviso Dote Unica Lavoro,

in riferimento al progetto ID relativo al lavoratore (nome e cognome del lavoratore assunto) nato/a a il , residente a Provincia C.A.P. , in n. , domicilio (se diverso dalla residenza) a Provincia C.A.P. , in n. , Tel. Codice Fiscale .

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’art. 75 del medesimo D.P.R. 445/2000 e ss.m.ii.

DICHIARA

- Di autorizzare (Nome e Cognome) nato/a a il , residente in Via , codice fiscale a sottoscrivere la documentazione inerente la domanda di contributo in oggetto;
- Che la suddetta documentazione è da me condivisa ed autorizzata.

LUOGO e DATA

(FIRMA) _____

Firmato dal legale rappresentante dell’impresa.

Le aziende sono tenute a conservare agli atti la documentazione amministrativo-contabili relativa al rapporto di lavoro per il quale è stato richiesto l’incentivo economico. La stessa dovrà essere messa a disposizione degli organismi di controllo che potranno effettuare verifiche in loco nel rispetto della normativa vigente in materia di controlli.

24.12.2013

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 352/1

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2013

relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali ⁽¹⁾,

previa pubblicazione del progetto del presente regolamento ⁽²⁾,

sentito il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

considerando quanto segue:

(1) I finanziamenti statali che soddisfano i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato costituiscono aiuti di Stato e sono soggetti a notifica alla Commissione a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Tuttavia, secondo il disposto dell'articolo 109 del trattato, il Consiglio può determinare le categorie di aiuti che sono dispensate dall'obbligo di notifica. In conformità dell'articolo 108, paragrafo 4, del trattato, la Commissione può adottare regolamenti concernenti queste categorie di aiuti di Stato. Con il regolamento (CE) n. 994/98, il Consiglio ha deciso, conformemente all'articolo 109 del trattato, che una di tali categorie è costituita dagli aiuti «de minimis». Su tale base si ritiene che gli aiuti «de minimis», ovvero gli aiuti che non superano un importo prestabilito concessi a un'impresa unica in un determinato arco di tempo, non soddisfino tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato e non siano dunque soggetti alla procedura di notifica.

(2) La Commissione ha chiarito in numerose decisioni la nozione di aiuto ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato. Essa ha inoltre esposto, dapprima nella co-

municazione della Commissione relativa agli aiuti «de minimis» ⁽³⁾ e successivamente nei regolamenti (CE) n. 69/2001 ⁽⁴⁾ e (CE) n. 1998/2006 ⁽⁵⁾ della Commissione, la sua politica riguardo a un massimale «de minimis», al di sotto del quale l'articolo 107, paragrafo 1, del trattato si può considerare inapplicabile. Sulla base dell'esperienza acquisita nell'applicazione del regolamento (CE) n. 1998/2006, è opportuno rivedere alcune condizioni in esso previste e sostituirlo con un nuovo regolamento.

(3) È opportuno mantenere il massimale di 200 000 EUR per gli aiuti «de minimis» che un'impresa unica può ricevere nell'arco di tre anni da uno Stato membro. Tale massimale continua a essere necessario per garantire che, per le misure di cui al presente regolamento, si possa ritenere che non incidano sugli scambi tra gli Stati membri e/o non falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

(4) Ai fini delle norme in materia di concorrenza previste nel trattato, per impresa si intende qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento ⁽⁶⁾. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che tutte le entità controllate (giuridicamente o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate un'impresa unica ⁽⁷⁾. Per garantire la certezza del diritto e ridurre l'onere amministrativo, è opportuno che il presente regolamento preveda un elenco esauriente di criteri chiari per stabilire quando due o più imprese all'interno dello stesso Stato membro debbano essere considerate un'impresa unica.

⁽³⁾ Comunicazione della Commissione relativa agli aiuti «de minimis» (GU C 68 del 6.3.1996, pag. 9).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore («de minimis») (GU L 10 del 13.1.2001, pag. 30).

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore («de minimis») (GU L 379 del 28.12.2006, pag. 5).

⁽⁶⁾ Causa C-222/04, ministero dell'Economia e delle Finanze/Cassa di Risparmio di Firenze SpA e altri (Raccolta 2006, pag. I-289).

⁽⁷⁾ Causa C-382/99, Regno dei Paesi Bassi/Commissione delle Comunità europee (Raccolta 2002, pag. I-5163).

⁽¹⁾ GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 229 dell'8.8.2013, pag. 1.

Fra i criteri consolidati impiegati per definire le «imprese collegate» nel quadro della definizione delle piccole e medie imprese (PMI) di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione ⁽¹⁾ e all'allegato I del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione ⁽²⁾, la Commissione ha scelto i criteri appropriati ai fini del presente regolamento. Visto il campo di applicazione del presente regolamento, tali criteri, già noti alle autorità pubbliche, sono da applicare sia alle PMI che alle grandi imprese. Secondo tali criteri, un gruppo d'imprese collegate deve essere considerato come un'impresa unica per l'applicazione della norma «de minimis», mentre le imprese che non hanno relazioni tra di loro eccetto il loro legame diretto con lo stesso organismo pubblico non sono considerate come imprese collegate. In questo modo si tiene conto della situazione specifica delle imprese controllate dallo stesso organismo pubblico, ma che hanno un potere decisionale indipendente.

- (5) Onde tener conto delle ridotte dimensioni medie delle imprese operanti nel settore del trasporto di merci su strada, è opportuno mantenere il massimale di 100 000 EUR per le imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi. Non è da considerarsi un servizio di trasporto la fornitura di servizi integrati di cui il trasporto effettivo sia solo un elemento, quali i servizi di trasloco, i servizi postali o di corriere o i servizi di raccolta o trattamento dei rifiuti. Considerando l'eccesso di capacità nel settore suddetto e gli obiettivi della politica dei trasporti in materia di congestione stradale e di trasporto merci, è opportuno escludere dal campo di applicazione del presente regolamento gli aiuti all'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano tale trasporto per conto terzi. Vista l'evoluzione del trasporto su strada di passeggeri, non sembra opportuno continuare ad applicare a tale settore un massimale ridotto.
- (6) Il presente regolamento non si applica ai settori della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, in considerazione delle norme specifiche vigenti in tali settori e del rischio che, per aiuti d'importo inferiore al massimale stabilito nel presente regolamento, possano comunque ricorrere le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato.
- (7) In considerazione delle similarità tra la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli e dei prodotti non agricoli, il presente regolamento deve applicarsi alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti agricoli, a condizione che siano soddisfatte certe condizioni. A tale riguardo, non devono essere conside-

rate trasformazione o commercializzazione né le attività di preparazione dei prodotti alla prima vendita effettuate nelle aziende agricole, come la raccolta, il taglio e la trebbiatura dei cereali o l'imballaggio delle uova, né la prima vendita a rivenditori o a imprese di trasformazione.

- (8) La Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che, una volta che l'Unione ha istituito un'organizzazione comune di mercato in un dato settore dell'agricoltura, gli Stati membri sono tenuti ad astenersi dall'adottare qualsiasi provvedimento che deroghi o rechi pregiudizio a siffatta organizzazione ⁽³⁾. Per questo motivo, il presente regolamento non deve applicarsi agli aiuti il cui importo sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti acquistati o commercializzati, né agli aiuti connessi all'obbligo di condivisione dell'aiuto con i produttori primari.
- (9) Il presente regolamento non deve applicarsi agli aiuti alle esportazioni né agli aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a prodotti importati. In particolare, non deve applicarsi agli aiuti che finanziano la costituzione e la gestione di una rete di distribuzione in altri Stati membri o paesi terzi. Non costituiscono di norma aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali né quelli relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti oppure per il lancio di prodotti già esistenti su un nuovo mercato in un altro Stato membro o paese terzo.
- (10) Il periodo di tre anni da prendere in considerazione ai fini del presente regolamento deve essere valutato su base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto «de minimis», si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi nell'esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti.
- (11) Se un'impresa opera sia in settori esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento che in altri settori o attività, il presente regolamento deve applicarsi solo a questi altri settori o attività, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficiano di aiuti «de minimis». Occorre applicare lo stesso principio alle imprese che operano in settori ai quali si applicano massimali «de minimis» ridotti. Se non si può garantire che le attività esercitate in settori ai quali si applicano i

⁽¹⁾ Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (GU L 214 del 9.8.2008, pag. 3).

⁽³⁾ Causa C-456/00, Francia/Commissione (Raccolta 2002, pag. I-11949).

24.12.2013

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 352/3

- massimali ridotti ricevano aiuti «de minimis» che non superano tali massimali, allora i massimali ridotti si applicano a tutte le attività dell'impresa interessata.
- (12) Il presente regolamento deve prevedere norme per evitare che si possano eludere le intensità massime di aiuto previste in specifici regolamenti o decisioni della Commissione. Deve altresì prevedere norme sul cumulo chiare e di facile applicazione.
- (13) Il presente regolamento non esclude la possibilità che una misura possa non essere considerata aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sulla base di motivi diversi da quelli contemplati nel regolamento, ad esempio, perché la misura è conforme al principio dell'investitore in un'economia di mercato oppure perché non comporta un trasferimento di risorse statali. Inoltre, i finanziamenti dell'Unione gestiti a livello centrale dalla Commissione che non sono controllati direttamente o indirettamente dagli Stati membri non costituiscono aiuto di Stato e, pertanto, non sono presi in considerazione per stabilire se è rispettato il massimale pertinente.
- (14) A fini di trasparenza, di parità di trattamento e di controllo efficace, è opportuno che il presente regolamento si applichi solo agli aiuti «de minimis» per i quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante, senza che sia necessario effettuare una valutazione dei rischi («aiuti trasparenti»). Ciò vale, ad esempio, per le sovvenzioni, i contributi in conto interessi e le esenzioni fiscali limitate o altri strumenti che prevedano un limite in grado di garantire che il massimale pertinente non sia superato. L'introduzione di un limite significa che, finché non si conosce l'importo preciso dell'aiuto, lo Stato membro deve supporre che l'aiuto sia pari al limite onde evitare che l'insieme delle misure di aiuto superi il massimale fissato nel presente regolamento e applicare le norme sul cumulo.
- (15) A fini di trasparenza, di parità di trattamento e di corretta applicazione del massimale «de minimis», è opportuno che tutti gli Stati membri applichino lo stesso metodo di calcolo. Per facilitare tale calcolo, gli aiuti non costituiti da sovvenzioni dirette in denaro devono essere convertiti in equivalente sovvenzione lordo. Per calcolare l'equivalente sovvenzione lordo di tipi di aiuto trasparenti diversi dalle sovvenzioni o dagli aiuti erogabili in più quote occorre applicare i tassi di interesse praticati sul mercato al momento della concessione di tali aiuti. Per un'applicazione uniforme, trasparente e semplificata delle norme in materia di aiuti di Stato, è opportuno che i tassi di mercato applicabili ai fini del presente regolamento corrispondano ai tassi di riferimento fissati dalla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione⁽¹⁾.
- (16) Gli aiuti concessi sotto forma di prestiti, compresi gli aiuti «de minimis» per il finanziamento del rischio concessi sotto forma di prestiti, sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti se l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base dei tassi d'interesse praticati sul mercato al momento della concessione dell'aiuto. Per semplificare il trattamento di piccoli prestiti di breve durata, è opportuno che il presente regolamento preveda norme chiare, che siano di facile applicazione e tengano conto sia dell'importo che della durata del prestito. In base all'esperienza della Commissione, si può ritenere che, nel caso di prestiti assistiti da una garanzia pari ad almeno il 50 % del prestito e non superiori a 1 000 000 EUR su un periodo di cinque anni o a 500 000 EUR su un periodo di dieci anni, il relativo equivalente sovvenzione lordo non superi il massimale «de minimis». Risultando difficoltoso determinare l'equivalente sovvenzione lordo degli aiuti concessi ad imprese che potrebbero non essere in grado di rimborsare i prestiti, è opportuno che detta regola non si applichi a tali imprese.
- (17) Gli aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale non sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti, eccetto se l'importo totale dell'apporto pubblico non supera il massimale «de minimis». Gli aiuti concessi sotto forma di misure per il finanziamento del rischio, quali investimenti in equity o quasi-equity ai sensi degli orientamenti sul finanziamento del rischio⁽²⁾ non sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti, ad eccezione del caso in cui la misura in questione preveda apporti di capitali per un importo non superiore al massimale «de minimis».
- (18) Gli aiuti concessi sotto forma di garanzie, compresi gli aiuti «de minimis» per il finanziamento del rischio sotto forma di garanzie, sono considerati aiuti trasparenti se l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato in base ai premi «esenti» di cui alla comunicazione della Commissione sul tipo di imprese interessate⁽³⁾. Per semplificare il trattamento delle garanzie di breve durata che assistono prestiti relativamente modesti fino ad un massimo dell'80 %, è opportuno che il presente regolamento preveda norme chiare, che siano di facile applicazione e tengano conto sia del prestito sotteso che della durata della garanzia. Tali norme non devono applicarsi a garanzie su operazioni sottese che non costituiscono prestito, come le garanzie sulle operazioni in equity. Laddove le garanzie non eccedano l'80 % del prestito sotteso, con importo garantito di 1 500 000 EUR e durata di cinque anni, si può ritenere che il relativo equivalente sovvenzione lordo non superi il massimale «de minimis». Lo stesso vale se la garanzia non eccede l'80 % del prestito sotteso, l'importo garantito ammonta a 750 000 EUR e la durata della garanzia è di dieci anni. Inoltre, gli Stati membri possono avvalersi di un metodo

⁽¹⁾ Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6).

⁽²⁾ Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese (GU C 194 del 18.8.2006, pag. 2).

⁽³⁾ Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (GU C 155 del 20.6.2008, pag. 10).

di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo delle garanzie notificato alla Commissione a norma di un regolamento da questa adottato nel settore degli aiuti di Stato in vigore in quel momento e accolto dalla Commissione come conforme alla comunicazione sulle garanzie o a comunicazioni successive, purché tale metodo si riferisca esplicitamente al tipo di garanzia e al tipo di operazioni sottese in questione nel contesto dell'applicazione del presente regolamento. Risultando difficoltoso determinare l'equivalente sovvenzione lordo degli aiuti concessi ad imprese che potrebbero non essere in grado di rimborsare i prestiti, è opportuno che detta regola non si applichi a tali imprese.

- (19) Nel caso in cui il regime di aiuti «de minimis» sia attuato tramite intermediari finanziari, bisogna assicurarsi che questi non ricevano alcun aiuto di Stato. Tale obiettivo può essere raggiunto, ad esempio, chiedendo agli intermediari finanziari che fruiscono di una garanzia dello Stato di pagare un premio conforme al mercato o di trasferire integralmente qualsiasi vantaggio ai beneficiari finali, o facendo rispettare il massimale «de minimis» e le altre condizioni del presente regolamento anche al livello degli intermediari.
- (20) Previa notifica da parte di uno Stato membro, la Commissione può esaminare se una misura che non consiste in una sovvenzione, un prestito, una garanzia, un conferimento di capitale o in una misura per il finanziamento del rischio, sotto forma d'investimento in equity o quasi-equity, conduca a un equivalente sovvenzione lordo non superiore al massimale «de minimis», e possa pertanto rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento.
- (21) La Commissione ha il dovere di provvedere affinché le norme in materia di aiuti di Stato siano osservate e, in virtù del principio di cooperazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, gli Stati membri sono tenuti ad agevolare l'adempimento di tale compito, istituendo modalità di controllo tali da garantire che l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi a un'impresa unica secondo la norma «de minimis» non superi il massimale complessivo ammissibile. A tal fine, al momento di concedere aiuti «de minimis», gli Stati membri devono informare l'impresa interessata dell'importo dell'aiuto «de minimis» concesso e del suo carattere «de minimis», facendo esplicito riferimento al presente regolamento. Occorre che gli Stati membri controllino che gli aiuti concessi non superino il massimale e che siano applicate le norme sul cumulo. Per soddisfare tale obbligo di controllo, prima di concedere l'aiuto in questione, lo Stato membro interessato deve ottenere dall'impresa una dichiarazione su eventuali altri aiuti «de minimis», oggetto del presente regolamento o di altri regolamenti «de minimis», ricevuti durante l'esercizio finanziario interessato e nei due precedenti. In alternativa, deve essere possibile per gli Stati membri istituire un registro centrale contenente informazioni complete sugli aiuti «de minimis» concessi e verificare che questi non superino il massimale.
- (22) Prima di concedere nuovi aiuti «de minimis», è opportuno che ogni Stato membro verifichi che il nuovo aiuto non comporti il superamento del massimale «de minimis» nello Stato membro in questione e che siano soddisfatte le altre condizioni del presente regolamento.
- (23) Alla luce dell'esperienza della Commissione e, in particolare, data la frequenza con la quale occorre generalmente procedere alla revisione della politica in materia di aiuti di Stato, è opportuno limitare il periodo di applicazione del presente regolamento. Nel caso in cui il presente regolamento giunga a scadenza senza essere prorogato, gli Stati membri devono disporre di un periodo di adeguamento di sei mesi per i regimi di aiuti «de minimis» da esso contemplati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione dei seguenti aiuti:

- a) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio ⁽¹⁾;
- b) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- c) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:
 - i) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,
 - ii) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- d) aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- e) aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22).

24.12.2013

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 352/5

2. Se un'impresa operante nei settori di cui alle lettere a), b) o c) del paragrafo 1 opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, il regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento non beneficino degli aiuti «de minimis» concessi a norma di detto regolamento.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- a) «prodotti agricoli»: i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura disciplinati dal regolamento (CE) n. 104/2000;
- b) «trasformazione di un prodotto agricolo»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
- c) «commercializzazione di un prodotto agricolo»: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita. La vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo;

2. Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Articolo 3

Aiuti «de minimis»

1. Le misure di aiuto che soddisfano le condizioni di cui al presente regolamento sono considerate misure che non rispettano tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato e pertanto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

2. L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non può superare 200 000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari.

L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un'impresa unica che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi non può superare 100 000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari. Gli aiuti «de minimis» non possono essere utilizzati per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada.

3. Se un'impresa che effettua trasporto di merci su strada per conto terzi esercita anche altre attività soggette al massimale di 200 000 EUR, all'impresa si applica tale massimale, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che l'attività di trasporto di merci su strada non tragga un vantaggio superiore a 100 000 EUR e che non si utilizzino aiuti «de minimis» per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada.

4. Gli aiuti «de minimis» sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti «de minimis» all'impresa.

5. I massimali di cui al paragrafo 2 si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto «de minimis» o dall'obiettivo perseguito e indipendentemente dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall'Unione. Il periodo di tre esercizi finanziari viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa nello Stato membro interessato.

6. Ai fini dei massimali di cui al paragrafo 2, gli aiuti sono espressi in termini di sovvenzione diretta in denaro. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altri oneri. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l'importo dell'aiuto corrisponde all'equivalente sovvenzione lordo.

Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso d'interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione al momento della concessione dell'aiuto.

7. Qualora la concessione di nuovi aiuti «de minimis» comporti il superamento dei massimali pertinenti di cui al paragrafo 2, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del presente regolamento.

8. In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti «de minimis» a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti «de minimis» precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti «de minimis» concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi.

9. In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti «de minimis» concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti «de minimis». Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto «de minimis» è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.

Articolo 4

Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo

1. Il presente regolamento si applica solo agli aiuti riguardo ai quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare una valutazione dei rischi («aiuti trasparenti»).

2. Gli aiuti concessi sotto forma di sovvenzioni o di contributi in conto interessi sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti.

3. Gli aiuti concessi sotto forma di prestiti sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti se:

a) il beneficiario non è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Nel caso di grandi imprese, il beneficiario si trova in una situazione comparabile a un rating del credito pari almeno a B-; e

b) il prestito è assistito da una garanzia pari ad almeno il 50 % dell'importo preso in prestito e ammonta a 1 000 000 EUR (o 500 000 EUR per le imprese che effettuano trasporto di merci su strada) su un periodo di cinque anni oppure a 500 000 EUR (o 250 000 EUR per le imprese che effettuano trasporto di merci su strada) su un periodo di dieci anni; se un prestito è inferiore a tali importi e/o è concesso per un periodo inferiore rispettivamente a cinque o dieci anni, l'equivalente sovvenzione lordo di tale prestito viene calcolato in proporzione al massimale pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2; oppure

c) l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base del tasso di riferimento applicabile al momento della concessione.

4. Gli aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti solo se l'importo totale dell'apporto pubblico non supera il massimale «de minimis».

5. Gli aiuti concessi sotto forma di misure per il finanziamento del rischio, quali investimenti in equity o quasi-equity, sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti solo se il capitale fornito a un'impresa unica non supera il massimale «de minimis».

6. Gli aiuti concessi sotto forma di garanzie sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti se:

a) il beneficiario non è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Nel caso di grandi imprese, il beneficiario si trova in una situazione comparabile a un rating del credito pari almeno a B-; e

b) la garanzia non eccede l'80 % del prestito sotteso e ha un importo garantito di 1 500 000 EUR (o 750 000 EUR per le imprese che effettuano trasporto di merci su strada) e una durata di cinque anni o un importo garantito di 750 000 EUR (o 375 000 EUR per le imprese che effettuano trasporto di merci su strada) e una durata di dieci anni; se l'importo garantito è inferiore a tali importi e/o la garanzia è concessa per un periodo inferiore rispettivamente a cinque o dieci anni, l'equivalente sovvenzione lordo di tale garanzia viene calcolato in proporzione al massimale pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2; oppure

c) l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato in base ai premi «esenti» di cui in una comunicazione della Commissione; oppure

d) prima dell'attuazione dell'aiuto,

i) il metodo di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo relativo alla garanzia è stato notificato alla Commissione a norma di un regolamento da questa adottato nel settore degli aiuti di Stato in vigore in quel momento e accolto dalla Commissione come conforme alla comunicazione sulle garanzie o a comunicazioni successive, e

ii) tale metodo si riferisce esplicitamente al tipo di garanzia e al tipo di operazioni sottese in questione nel contesto dell'applicazione del presente regolamento.

24.12.2013

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 352/7

7. Gli aiuti concessi sotto forma di altri strumenti sono considerati trasparenti se lo strumento prevede un limite volto a garantire che non sia superato il massimale pertinente.

Articolo 5

Cumulo

1. Gli aiuti «de minimis» concessi a norma del presente regolamento possono essere cumulati con gli aiuti «de minimis» concessi a norma del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione⁽¹⁾ a concorrenza del massimale previsto in tale regolamento. Essi possono essere cumulati con aiuti «de minimis» concessi a norma di altri regolamenti «de minimis» a condizione che non superino il massimale pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento.

2. Gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti «de minimis» che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.

Articolo 6

Controllo

1. Qualora si intenda concedere un aiuto «de minimis» a un'impresa a norma del presente regolamento, lo Stato membro informa per iscritto detta impresa circa l'importo potenziale dell'aiuto, espresso come equivalente sovvenzione lordo, e circa il suo carattere «de minimis», facendo esplicito riferimento al presente regolamento e citandone il titolo e il riferimento di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Se un aiuto «de minimis» è concesso a norma del presente regolamento a diverse imprese nell'ambito di un regime e le imprese in questione ricevono aiuti individuali d'importo diverso nel quadro del regime, lo Stato membro interessato può adempiere al proprio obbligo comunicando alle imprese una somma fissa corrispondente all'importo massimo di aiuto che è possibile concedere nel quadro del regime. In tal caso, questa somma fissa è usata per determinare se è stato raggiunto il massimale pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2. Prima di concedere l'aiuto, lo Stato membro richiede inoltre una dichiarazione all'impresa interessata, in forma scritta o elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto «de minimis» ricevuto a norma del presente regolamento o di altri regolamenti «de minimis» durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso.

2. Se uno Stato membro ha istituito un registro centrale degli aiuti «de minimis» contenente informazioni complete su tutti gli aiuti «de minimis» concessi da tutte le autorità dello

Stato membro, il paragrafo 1 cessa di applicarsi dal momento in cui il registro centrale copre un periodo di tre esercizi finanziari.

3. Uno Stato membro eroga nuovi aiuti «de minimis» a norma del presente regolamento soltanto dopo aver accertato che essi non facciano salire l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi all'impresa interessata a un livello superiore al massimale pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e che siano rispettate le condizioni di cui al presente regolamento.

4. Gli Stati membri registrano e riuniscono tutte le informazioni riguardanti l'applicazione del presente regolamento. Si tratta di tutte le informazioni necessarie per dimostrare che le condizioni del presente regolamento sono state soddisfatte. I dati riguardanti gli aiuti «de minimis» individuali sono conservati per dieci esercizi finanziari dalla data di concessione dell'aiuto. I dati riguardanti i regimi di aiuti «de minimis» sono conservati per dieci esercizi finanziari dalla data in cui è stato concesso l'ultimo aiuto individuale a norma del regime in questione.

5. Su richiesta scritta, lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione, entro venti giorni lavorativi ovvero entro un termine più lungo specificato nella richiesta, tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per accertare che siano state rispettate le condizioni del presente regolamento, con particolare riferimento all'importo complessivo degli aiuti «de minimis» ricevuti dalle singole imprese a norma del presente regolamento e di altri regolamenti «de minimis».

Articolo 7

Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi prima dell'entrata in vigore dello stesso purché l'aiuto sia conforme a tutte le condizioni di cui al presente regolamento. Gli aiuti non rispondenti a dette condizioni sono sottoposti alla valutazione della Commissione conformemente agli orientamenti e alle comunicazioni applicabili.

2. Si ritiene che per gli aiuti «de minimis» individuali concessi tra il 2 febbraio 2001 e il 30 giugno 2007, che soddisfano le condizioni del regolamento (CE) n. 69/2001, non ricorrano tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato e che essi siano pertanto esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

3. Si ritiene che per gli aiuti «de minimis» individuali concessi tra il 1° gennaio 2007 e il 30 giugno 2014, che soddisfano le condizioni del regolamento (CE) n. 1998/2006, non ricorrano tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato e che essi siano pertanto esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

4. Alla fine del periodo di applicazione del presente regolamento, questo continuerà ad applicarsi per un ulteriore periodo di sei mesi a tutti i regimi di aiuti «de minimis» che soddisfano le condizioni in esso stipulate.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti d'importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (GU L 114 del 26.4.2012, pag. 8).

L 352/8

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

24.12.2013

*Articolo 8***Entrata in vigore e periodo di applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.

Esso si applica fino al 31 dicembre 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

24.12.2013

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 352/9

REGOLAMENTO (UE) N. 1408/2013 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2013

relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali ⁽¹⁾,

previa pubblicazione del progetto del presente regolamento ⁽²⁾,

sentito il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

considerando quanto segue:

- (1) I finanziamenti statali che soddisfano i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato costituiscono aiuti di Stato e sono soggetti a notifica alla Commissione a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Tuttavia, secondo il disposto dell'articolo 109 del trattato, il Consiglio può determinare le categorie di aiuti che sono dispensate dall'obbligo di notifica. In conformità dell'articolo 108, paragrafo 4, del trattato, la Commissione può adottare regolamenti concernenti queste categorie di aiuti di Stato. Con il regolamento (CE) n. 994/98, il Consiglio ha deciso, conformemente all'articolo 109 del trattato, che una di queste categorie è costituita dagli aiuti «de minimis». Su tale base si ritiene che gli aiuti «de minimis», ovvero gli aiuti che non superano un importo prestabilito concessi a un'impresa unica in un determinato arco di tempo, non soddisfino tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato e non siano dunque soggetti alla procedura di notifica.
- (2) La Commissione ha chiarito in numerose decisioni la nozione di aiuto ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato. Essa ha inoltre esposto, dapprima nella comunicazione della Commissione relativa agli aiuti de

minimis ⁽³⁾ e successivamente nei regolamenti della Commissione (CE) n. 69/2001 ⁽⁴⁾ e (CE) n. 1998/2006 ⁽⁵⁾, la sua politica riguardo a un massimale «de minimis», al di sotto del quale l'articolo 107, paragrafo 1, del trattato si può considerare inapplicabile. In considerazione delle norme specifiche applicabili nel settore agricolo e del rischio che anche per importi limitati di aiuto possano ricorrere le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, il settore agricolo o parti di esso sono stati esclusi dal campo di applicazione dei suddetti regolamenti. La Commissione ha già adottato una serie di regolamenti che prevedono norme sugli aiuti «de minimis» concessi nel settore agricolo, il più recente dei quali è il regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione ⁽⁶⁾. Alla luce dell'esperienza acquisita nell'applicazione del regolamento (CE) n. 1535/2007, è opportuno rivedere alcune condizioni in esso previste e sostituirlo con un nuovo regolamento.

- (3) Alla luce dell'esperienza acquisita dalla Commissione nell'applicazione del regolamento (CE) n. 1535/2007, è opportuno che il massimale dell'aiuto concesso a un'impresa unica nell'arco di un triennio sia innalzato a 15 000 EUR e il limite nazionale sia portato all'1 % della produzione annua. Tali nuovi massimali continuano a garantire che, per le misure di cui al presente regolamento, si possa ritenere che non incidano sugli scambi tra gli Stati membri e/o non falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
- (4) Ai fini delle norme in materia di concorrenza previste nel trattato, per impresa si intende qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento ⁽⁷⁾. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che tutte le entità controllate (giuridicamente o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate un'impresa unica ⁽⁸⁾. Per garantire la certezza del diritto e ridurre l'onere amministrativo, è opportuno che il presente regolamento

⁽³⁾ Comunicazione della Commissione relativa agli aiuti de minimis (GU C 68 del 6.3.1996, pag. 9).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore («de minimis») (GU L 10 del 13.1.2001, pag. 30).

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore («de minimis») (GU L 379 del 28.12.2006, pag. 5).

⁽⁶⁾ Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli (GU L 337 del 21.12.2007, pag. 35).

⁽⁷⁾ Causa C-222/04, Ministero dell'Economia e delle Finanze/Cassa di Risparmio di Firenze SpA e altri (Racc. 2006, pag. I-289).

⁽⁸⁾ Causa C-382/99, Regno dei Paesi Bassi/Commissione delle Comunità europee (Racc. 2002, pag. I-5163).

⁽¹⁾ GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 227 del 6.8.2013, pag. 3.

- preveda un elenco esauriente di criteri chiari per stabilire quando due o più imprese all'interno dello stesso Stato membro debbano essere considerate un'impresa unica. Fra i criteri consolidati impiegati per definire le «imprese collegate» nel quadro della definizione delle piccole e medie imprese (PMI) di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione ⁽¹⁾ e all'allegato I del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione ⁽²⁾, la Commissione ha scelto i criteri appropriati ai fini del presente regolamento. Visto il campo di applicazione del presente regolamento, tali criteri, già noti alle autorità pubbliche, sono da applicare sia alle PMI che alle grandi imprese. Secondo tali criteri, un gruppo di imprese collegate deve essere considerato come un'impresa unica per l'applicazione della norma «de minimis», mentre le imprese che non hanno relazioni tra di loro, eccetto il loro legame diretto con lo stesso organismo pubblico, non sono considerate come imprese collegate. In questo modo si tiene conto della situazione specifica delle imprese controllate dallo stesso organismo pubblico, ma che hanno un potere decisionale indipendente. Analogamente, tali criteri devono garantire che i singoli membri di una persona giuridica o di un gruppo di persone fisiche o giuridiche non siano considerati, per quest'unica ragione, come imprese collegate se il diritto nazionale prevede che tali singoli membri assumano diritti e obblighi paragonabili a quelli dei singoli agricoltori aventi lo status di capo dell'azienda, in particolare quanto al loro status economico, sociale e fiscale, e se tali singoli membri hanno contribuito al rafforzamento delle strutture agricole delle persone giuridiche o dei gruppi interessati.
- (5) In considerazione delle similarità tra la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli e dei prodotti non agricoli, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli sono incluse nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 ⁽³⁾.
- (6) La Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che, una volta che l'Unione ha istituito un'organizzazione comune di mercato in un dato settore dell'agricoltura, gli Stati membri sono tenuti ad astenersi dall'adottare qualsiasi provvedimento che deroghi o rechi pregiudizio a siffatta organizzazione ⁽⁴⁾. Per questo motivo, il presente regolamento non deve applicarsi agli aiuti il cui importo sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti acquistati o commercializzati né agli aiuti connessi all'obbligo di condivisione dell'aiuto con i produttori primari.
- (7) Il presente regolamento non deve applicarsi agli aiuti alle esportazioni né agli aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a prodotti importati. In particolare, non deve applicarsi agli aiuti che finanzino la costituzione e la gestione di una rete di distribuzione in altri Stati membri o paesi terzi. Non costituiscono di norma aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali né quelli relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti oppure per il lancio di prodotti già esistenti su un nuovo mercato in un altro Stato membro o paese terzo.
- (8) Il periodo di tre anni da prendere in considerazione ai fini del presente regolamento deve essere valutato su base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto «de minimis», occorre tener conto dell'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi nell'esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti.
- (9) Se un'impresa opera sia nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli che in altri settori o attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013, agli aiuti concessi in relazione a questi altri settori o attività devono applicarsi le disposizioni di tale regolamento, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti «de minimis» concessi in conformità del medesimo regolamento.
- (10) Se un'impresa opera sia nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli che nel settore della pesca e dell'acquacoltura, agli aiuti concessi in relazione a quest'ultimo settore devono applicarsi le disposizioni del regolamento (UE) n. 875/2007 della Commissione ⁽⁵⁾, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti «de minimis» concessi in conformità del medesimo regolamento.
- (11) Il presente regolamento deve prevedere norme per evitare che si possano eludere le intensità massime di aiuto previste in specifici regolamenti o decisioni della Commissione. Deve altresì prevedere norme sul cumulo chiare e di facile applicazione.
- ⁽¹⁾ Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).
- ⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (GU L 214 del 9.8.2008, pag. 3).
- ⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).
- ⁽⁴⁾ Causa C-456/00, *Francia/Commissione* (Racc. 2002, pag. I-11949).
- ⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione, del 24 luglio 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca e recante modifica del regolamento (CE) n. 1860/2004 (GU L 193 del 25.7.2007, pag. 6).

24.12.2013

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 352/11

- (12) Il presente regolamento non esclude la possibilità che una misura possa non essere considerata aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato per motivi diversi da quelli contemplati nel regolamento, ad esempio, perché la misura è conforme al principio dell'investitore in un'economia di mercato oppure perché non comporta un trasferimento di risorse statali. In particolare, i finanziamenti dell'Unione gestiti a livello centrale dalla Commissione che non sono controllati direttamente o indirettamente dagli Stati membri non costituiscono aiuto di Stato e, pertanto, non sono presi in considerazione per stabilire se il massimale pertinente o limite nazionale è rispettato.
- (13) A fini di trasparenza, di parità di trattamento e di controllo efficace, è opportuno che il presente regolamento si applichi solo agli aiuti «de minimis» per i quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare una valutazione dei rischi («aiuti trasparenti»). Ciò vale, ad esempio, per le sovvenzioni, i contributi in conto interessi e le esenzioni fiscali limitate o altri strumenti che prevedano un limite in grado di garantire che il relativo massimale non sia superato. L'introduzione di un limite significa che, finché non si conosce l'importo preciso dell'aiuto, lo Stato membro deve supporre che l'aiuto sia pari al limite, onde evitare che l'insieme delle misure di aiuto superi il massimale fissato nel presente regolamento e applicare le norme sul cumulo.
- (14) A fini di trasparenza, di parità di trattamento e di corretta applicazione del massimale «de minimis», è opportuno che tutti gli Stati membri applichino lo stesso metodo di calcolo. Per facilitare tale calcolo, gli aiuti non costituiti da sovvenzioni dirette in denaro devono essere convertiti in equivalente sovvenzione lordo. Per calcolare l'equivalente sovvenzione lordo di tipi di aiuto trasparenti diversi dalle sovvenzioni o di aiuti erogabili in più quote occorre applicare i tassi di interesse praticati sul mercato al momento della concessione di tali aiuti. Per un'applicazione uniforme, trasparente e semplificata delle norme in materia di aiuti di Stato, è opportuno che i tassi di mercato applicabili ai fini del presente regolamento corrispondano ai tassi di riferimento fissati dalla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione⁽¹⁾.
- (15) Gli aiuti concessi sotto forma di prestiti, compresi gli aiuti «de minimis» per il finanziamento del rischio concessi sotto forma di prestiti, sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti se l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base dei tassi di interesse praticati sul mercato al momento della concessione dell'aiuto. Per semplificare il trattamento di piccoli prestiti di breve durata, è opportuno che il presente regolamento preveda norme chiare, che siano di facile applicazione e tengano conto sia dell'importo che della durata del prestito. In base all'esperienza della Commissione, si può ritenere che, nel caso di prestiti assistiti da una garanzia pari ad almeno il 50 % del prestito e non superiori a 75 000 EUR su un periodo di cinque anni o a 37 500 EUR su un periodo di dieci anni, il relativo equivalente sovvenzione lordo non superi il massimale «de minimis». Risultando difficoltoso determinare l'equivalente sovvenzione lordo degli aiuti concessi ad imprese che potrebbero non essere in grado di rimborsare i prestiti, è opportuno che detta regola non si applichi a tali imprese.
- (16) Gli aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale non sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti, eccetto se l'importo totale dell'apporto pubblico non supera il massimale «de minimis». Gli aiuti concessi sotto forma di misure per il finanziamento del rischio, quali investimenti in equity o quasi-equity ai sensi degli orientamenti sul finanziamento del rischio⁽²⁾ non sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti, ad eccezione del caso in cui la misura in questione preveda apporti di capitali per un importo non superiore al massimale «de minimis».
- (17) Gli aiuti concessi sotto forma di garanzie, compresi gli aiuti «de minimis» per il finanziamento del rischio sotto forma di garanzie, sono considerati aiuti trasparenti se l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato in base ai premi «esenti» di cui alla comunicazione della Commissione sul tipo di imprese interessate⁽³⁾. Per semplificare il trattamento delle garanzie di breve durata che assistono prestiti relativamente modesti fino ad un massimo dell'80 %, è opportuno che il presente regolamento preveda norme chiare, che siano di facile applicazione e

⁽¹⁾ Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6).

⁽²⁾ Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese (GU C 194 del 18.8.2006, pag. 2).

⁽³⁾ Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (GU C 155 del 20.6.2008, pag. 10).

tengano conto sia del prestito sotteso che della durata della garanzia. Tali norme non devono applicarsi a garanzie su operazioni sottese che non costituiscono prestito, come le garanzie sulle operazioni in equity. Laddove le garanzie non eccedano l'80 % del prestito sotteso, con importo garantito di 112 500 EUR e durata di cinque anni, si può ritenere che il relativo equivalente sovvenzione lordo non superi il massimale «de minimis». Lo stesso vale se la garanzia non eccede l'80 % del prestito sotteso, l'importo garantito ammonta a 56 250 EUR e la durata della garanzia è di dieci anni. Inoltre, gli Stati membri possono avvalersi di un metodo di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo delle garanzie notificato alla Commissione a norma di un regolamento da questa adottato nel settore degli aiuti di Stato in vigore in quel momento e accolto dalla Commissione come conforme alla comunicazione sulle garanzie o a comunicazioni successive, purché tale metodo si riferisca esplicitamente al tipo di garanzia e al tipo di operazioni sottese in questione nel contesto dell'applicazione del presente regolamento. Risultando difficoltoso determinare l'equivalente sovvenzione lordo degli aiuti concessi ad imprese che potrebbero non essere in grado di rimborsare i prestiti, è opportuno che detta regola non si applichi a tali imprese.

- (18) Nel caso in cui il regime di aiuti «de minimis» sia attuato tramite intermediari finanziari, bisogna assicurarsi che questi non ricevano alcun aiuto di Stato. Tale obiettivo può essere raggiunto, ad esempio, chiedendo agli intermediari finanziari che fruiscono di una garanzia dello Stato di pagare un premio conforme al mercato o di trasferire integralmente qualsiasi vantaggio ai beneficiari finali, o facendo rispettare il massimale «de minimis» e le altre condizioni del presente regolamento anche al livello degli intermediari.
- (19) Previa notifica da parte di uno Stato membro, la Commissione può esaminare se una misura che non consiste in una sovvenzione, un prestito, una garanzia, un conferimento di capitale o in una misura per il finanziamento del rischio, sotto forma di investimento in equity o quasi-equity, conduca a un equivalente sovvenzione lordo non superiore al massimale «de minimis», e possa pertanto rientrare nel campo di applicazione del presente regolamento.
- (20) La Commissione ha il dovere di provvedere affinché le norme in materia di aiuti di Stato siano osservate e, in virtù del principio di cooperazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, gli Stati membri sono tenuti ad agevolare l'adempimento di tale compito, istituendo modalità di controllo tali da garantire che l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad un'impresa unica secondo la norma «de minimis» non superi il massimale complessivo ammissibile. A tal fine, al momento di concedere aiuti «de minimis», gli Stati membri devono informare l'impresa interessata dell'importo dell'aiuto «de minimis» concesso e del suo carattere «de minimis», facendo esplicito riferimento al

presente regolamento. Occorre che gli Stati membri controllino che gli aiuti concessi non superino il massimale ammissibile e che siano applicate le norme sul cumulo. Per soddisfare tale obbligo di controllo, prima di concedere l'aiuto in questione, lo Stato membro interessato deve ottenere dall'impresa una dichiarazione su eventuali altri aiuti «de minimis», oggetto del presente regolamento o di altri regolamenti «de minimis», ricevuti durante l'esercizio finanziario interessato e nei due precedenti. In alternativa, deve essere possibile per gli Stati membri istituire un registro centrale contenente informazioni complete sugli aiuti «de minimis» concessi e verificare che il nuovo aiuto concesso non superi il massimale ammissibile.

- (21) Prima di concedere nuovi aiuti «de minimis», è opportuno che ogni Stato membro verifichi che il nuovo aiuto non comporti il superamento del massimale «de minimis» o del limite nazionale nello Stato membro in questione e che siano soddisfatte le altre condizioni del presente regolamento.
- (22) Alla luce dell'esperienza della Commissione e, in particolare, data la frequenza con la quale occorre generalmente procedere alla revisione della politica in materia di aiuti di Stato, è opportuno limitare il periodo di applicazione del presente regolamento. Nel caso in cui il presente regolamento giunga a scadenza senza essere prorogato, gli Stati membri devono disporre di un periodo di adeguamento di sei mesi per i regimi di aiuti «de minimis» da esso contemplati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, ad eccezione dei seguenti aiuti:
- a) aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti commercializzati;
- b) aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, cioè aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- c) aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

24.12.2013

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 352/13

2. Se un'impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013, agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori e attività si applica il suddetto regolamento, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti «de minimis» concessi a norma dello stesso regolamento.

3. Se un'impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera anche nel settore della pesca e dell'acquacoltura, agli aiuti concessi in relazione a quest'ultimo settore si applicano le disposizioni del regolamento (UE) n. 875/2007, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti «de minimis» concessi in conformità dello stesso regolamento.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, per «prodotti agricoli» si intendono i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura disciplinati dal regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio ⁽¹⁾.

2. Ai fini del presente regolamento, si intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22).

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Articolo 3

Aiuti «de minimis»

1. Le misure di aiuto che soddisfano le condizioni di cui al presente regolamento sono considerate misure che non rispettano tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato e pertanto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

2. L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non può superare 15 000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari.

3. L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro alle imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli nell'arco di tre esercizi finanziari non può superare il limite nazionale stabilito nell'allegato.

4. Gli aiuti «de minimis» sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti «de minimis» all'impresa.

5. Il massimale di cui al paragrafo 2 e il limite nazionale di cui al paragrafo 3 si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto «de minimis» o dall'obiettivo perseguito e indipendentemente dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall'Unione. Il periodo di tre esercizi finanziari viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa nello Stato membro interessato.

6. Ai fini del massimale di cui al paragrafo 2 e del limite nazionale di cui al paragrafo 3, gli aiuti sono espressi in termini di sovvenzione diretta in denaro. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altri oneri. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l'importo dell'aiuto corrisponde all'equivalente sovvenzione lordo.

Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione al momento della concessione dell'aiuto.

7. Qualora la concessione di nuovi aiuti «de minimis» comporti il superamento del massimale di cui al paragrafo 2 o del limite nazionale di cui al paragrafo 3, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del presente regolamento.

8. In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti «de minimis» a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale o il limite nazionale, occorre tener conto di tutti gli aiuti «de minimis» precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti «de minimis» concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi.

9. In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti «de minimis» concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti «de minimis». Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto «de minimis» è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.

Articolo 4

Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo

1. Il presente regolamento si applica solo agli aiuti riguardo ai quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare una valutazione dei rischi («aiuti trasparenti»).

2. Gli aiuti concessi sotto forma di sovvenzioni o di contributi in conto interessi sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti.

3. Gli aiuti concessi sotto forma di prestiti sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti se:

a) il beneficiario non è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Nel caso di grandi imprese, il beneficiario si trova in una situazione comparabile a un rating del credito pari almeno a B-; e

b) il prestito è assistito da una garanzia pari ad almeno il 50 % dell'importo preso in prestito e ammonta a 75 000 EUR su un periodo di cinque anni oppure a 37 500 EUR su un periodo di dieci anni; se un prestito è inferiore a tali importi e/o è concesso per un periodo inferiore rispettivamente a cinque o dieci anni, l'equivalente sovvenzione lordo di tale prestito viene calcolato in proporzione al massimale di cui all'articolo 3, paragrafo 2; oppure

c) l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base del tasso di riferimento applicabile al momento della concessione.

4. Gli aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti solo nel caso in cui l'importo totale dell'apporto pubblico non superi il massimale «de minimis».

5. Gli aiuti concessi sotto forma di misure per il finanziamento del rischio, quali investimenti in equity o quasi-equity, sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti solo se il capitale fornito a un'impresa unica non supera il massimale «de minimis».

6. Gli aiuti concessi sotto forma di garanzie sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti se:

a) il beneficiario non è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Nel caso di grandi imprese, il beneficiario si trova in una situazione comparabile a un rating del credito pari almeno a B-; e

b) la garanzia non eccede l'80 % del prestito sotteso e ha un importo garantito di 112 500 EUR e una durata di cinque anni o un importo garantito di 56 250 EUR e una durata di dieci anni; se l'importo garantito è inferiore a tali importi e/o la garanzia è concessa per un periodo inferiore rispettivamente a cinque o dieci anni, l'equivalente sovvenzione lordo di tale garanzia viene calcolato in proporzione al massimale di cui all'articolo 3, paragrafo 2; oppure

c) l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato in base ai premi «esenti» di cui in una comunicazione della Commissione; oppure

d) prima dell'attuazione dell'aiuto,

e) il metodo di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo relativo alla garanzia è stato notificato alla Commissione a norma di un regolamento da questa adottato nel settore degli aiuti di Stato in vigore in quel momento e accolto dalla Commissione come conforme alla comunicazione sulle garanzie o a comunicazioni successive, e

24.12.2013

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 352/15

ii) tale metodo si riferisce esplicitamente al tipo di garanzia e al tipo di operazioni sottese in questione nel contesto dell'applicazione del presente regolamento.

7. Gli aiuti concessi sotto forma di altri strumenti sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti se lo strumento prevede un limite volto a garantire che non sia superato il relativo massimale.

Articolo 5

Cumulo

1. Se un'impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera anche in uno o più dei settori o esercita anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013, gli aiuti «de minimis» concessi a norma del presente regolamento per le attività nel settore della produzione agricola possono essere cumulati con gli aiuti «de minimis» concessi per gli altri settori o attività a concorrenza del massimale pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti «de minimis» concessi conformemente al regolamento (UE) n. 1407/2013.

2. Se un'impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera anche nel settore della pesca e dell'acquacoltura, gli aiuti «de minimis» concessi a norma del presente regolamento per le attività nel settore della produzione agricola possono essere cumulati con gli aiuti «de minimis» a favore di attività nel settore della pesca e dell'acquacoltura a concorrenza del massimale di cui al regolamento (CE) n. 875/2007, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti «de minimis» concessi conformemente al regolamento (CE) n. 875/2007.

3. Gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti «de minimis» che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono ad essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.

Articolo 6

Controllo

1. Qualora intenda concedere un aiuto «de minimis» a un'impresa a norma del presente regolamento, lo Stato membro informa per iscritto detta impresa circa l'importo potenziale dell'aiuto, espresso come equivalente sovvenzione lordo, e circa il suo carattere «de minimis», facendo esplicito riferimento al presente regolamento e citandone il titolo e il riferimento di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Se un aiuto «de minimis» è concesso a norma del presente regolamento a diverse imprese nell'ambito di un regime e le imprese in questione ricevono aiuti individuali di importo diverso nel quadro del regime, lo Stato membro interessato può adempiere al proprio obbligo comunicando alle imprese una somma fissa corrispondente all'importo massimo di aiuto che è possibile concedere nel quadro del regime. In tal caso, la somma fissa è usata per determinare se il massimale di cui all'articolo 3, paragrafo 2, è stato raggiunto e se non è stato superato il limite nazionale di cui all'articolo 3, paragrafo 3. Prima di concedere l'aiuto, lo Stato membro richiede inoltre una dichiarazione all'impresa interessata, in forma scritta o elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto «de minimis» ricevuto a norma del presente regolamento o di altri regolamenti «de minimis» durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso.

2. Se uno Stato membro ha istituito un registro centrale degli aiuti «de minimis» contenente informazioni complete su tutti gli aiuti «de minimis» concessi da tutte le autorità dello Stato membro, il paragrafo 1 cessa di applicarsi dal momento in cui il registro centrale copre un periodo di tre esercizi finanziari.

3. Uno Stato membro eroga nuovi aiuti «de minimis» a norma del presente regolamento soltanto dopo aver accertato che essi non facciano salire l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi all'impresa interessata a un livello superiore al massimale di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e al limite nazionale di cui all'articolo 3, paragrafo 3, e che siano rispettate tutte le condizioni di cui al presente regolamento.

4. Gli Stati membri registrano e riuniscono tutte le informazioni riguardanti l'applicazione del presente regolamento. Si tratta di tutte le informazioni necessarie per dimostrare che le condizioni del presente regolamento sono state soddisfatte. I dati riguardanti gli aiuti «de minimis» individuali sono conservati per dieci esercizi finanziari dalla data di concessione dell'aiuto. I dati riguardanti i regimi di aiuti «de minimis» sono conservati per dieci esercizi finanziari dalla data in cui è stato concesso l'ultimo aiuto individuale a norma del regime in questione.

L 352/16

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

24.12.2013

5. Su richiesta scritta, lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione, entro venti giorni lavorativi ovvero entro un termine più lungo specificato nella richiesta, tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per accertare che siano state rispettate le condizioni del presente regolamento, con particolare riferimento all'importo complessivo degli aiuti «de minimis» ricevuti dalle singole imprese a norma del presente regolamento e di altri regolamenti «de minimis».

Articolo 7

Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi prima dell'entrata in vigore dello stesso purché l'aiuto sia conforme a tutte le condizioni di cui al presente regolamento. Gli aiuti non rispondenti a dette condizioni sono sottoposti alla valutazione della Commissione conformemente agli orientamenti e alle comunicazioni applicabili.

2. Si ritiene che per gli aiuti «de minimis» individuali concessi tra il 1° gennaio 2005 e il 30 giugno 2008, che soddisfano le condizioni del regolamento (CE) n. 1860/2004, non ricorrano

tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato e che essi siano pertanto esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

3. Si ritiene che per gli aiuti «de minimis» individuali concessi tra il 1° gennaio 2008 e il 30 giugno 2014, che soddisfano le condizioni del regolamento (CE) n. 1535/2007, non ricorrano tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato e che essi siano pertanto esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

4. Alla fine del periodo di applicazione del presente regolamento, questo continuerà ad applicarsi per un ulteriore periodo di sei mesi a tutti i regimi di aiuti «de minimis» che soddisfano le condizioni in esso stipulate.

Articolo 8

Entrata in vigore e periodo di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.

Esso si applica fino al 31 dicembre 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

24.12.2013

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 352/17

ALLEGATO

Importo cumulativo massimo degli aiuti «de minimis» concessi alle imprese del settore della produzione agricola di cui all'articolo 3, paragrafo 3, per Stato membro

(in EUR)

Stato membro	Importo massimo degli aiuti «de minimis»
Belgio	76 070 000
Bulgaria	43 490 000
Repubblica ceca	48 340 000
Danimarca	105 750 000
Germania	522 890 000
Estonia	8 110 000
Irlanda	66 280 000
Grecia	109 260 000
Spagna	413 750 000
Francia	722 240 000
Croazia	28 610 000
Italia	475 080 000
Cipro	7 060 000
Lettonia	10 780 000
Lituania	25 860 000
Lussemburgo	3 520 000
Ungheria	77 600 000
Malta	1 290 000
Paesi Bassi	254 330 000
Austria	71 540 000
Polonia	225 700 000
Portogallo	62 980 000
Romania	180 480 000
Slovenia	12 320 000
Slovacchia	22 950 000
Finlandia	46 330 000
Svezia	57 890 000
Regno Unito	270 170 000